Proposta n. 21/ 2021/298

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 1095 17/09/2021

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta BANDINELLI S.p.A., sede legale in Gazzuolo (MN), Via Valli n. 16 - Rinnovo, con variante non sostanziale, dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione n. 3.508 del 28/12/2010 e s.m.i., ex art. 208 D.L.vo 152/06, per l'esercizio dell'impianto sito in comune di Marcaria - Via Virgilio n. 2, inerente operazioni di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi e di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi.

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

DECISIONE

Con il presente provvedimento:

- si adotta l'atto di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art.14, c.2, Legge n.241/1990 indetta in forma semplificata e modalità asincrona, con nota prot. n. 0021318 del 06/05/2020, per rinnovo con variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del d.L.vo n. 152/06 e s.m.i., rilasciata con Determinazione n. 3.508 del 28/12/2010 e successivamente modificata e sostituita dall'Atto Dirigenziale n. PD/1819 del 12/11/2014, per l'esercizio dell'impianto sito in comune di Marcaria - Via Virgilio n. 2;
- si autorizza il rinnovo con variante non sostanziale, alla Ditta BANDINELLI S.p.A. con sede legale in comune di Gazzuolo (MN) - Via Valli n. 16, dell'Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione n. 3.508 del 28/12/2010, modificata e sostituita dall'Atto Dirigenziale n. PD/1819 del 12/11/2014, per l'esercizio dell'impianto sito in comune di Marcaria - Via Virgilio n. 2, e le inerenti operazioni di:
  - recupero (R13, R4 ed R12 esclusivamente per i RAEE) di rifiuti speciali non pericolosi,
  - smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;
  - messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (trasporto fino a 9 persone) e N1 (trasporto merci con massa complessiva inferiore a 35 q.li) di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore. Autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209;
  - messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore o di rimorchi, esclusi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209. Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che l'attività si autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con operazioni di recupero/smaltimento, nel caso specifico recupero R13 e R4 e di smaltimento D15 dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività di autodemolizione.

Le condizioni e prescrizioni di esercizio dell'impianto sono dettagliatamente specificate nell'Allegato tecnico identificato con il numero 1) e nelle planimetrie ad esso allegate, che fanno parte integrante del presente provvedimento (art. 208 D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.).

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che:

- il signor William Bandinelli, in qualità di legale rappresentante della Ditta BANDINELLI S.p.A. con sede legale in comune di Gazzuolo - Via Valli 16, con richiesta acquisita al protocollo n. 74800 del 24/12/2019, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., tesa ad ottenere il rinnovo, con variante non sostanziale, dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto, sito in comune di Marcaria - Via Virgilio n. 2, inerente ad operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi e di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi, con lo stoccaggio (R13, D15) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla medesima attività di autodemolizione.

-in seguito, la Ditta BANDINELLI S.p.A., con note acquisite ai protocolli nn. 12802, 12803, 12806, 12807, 12809, 12853, 12859 del 06/03/2020, ha fatto pervenire in modo spontaneo documentazione a completamento dell'istanza.

- il Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, considerato il contesto di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, che in materia ambientale sono tesi ad ottenere un'Autorizzazione Unica in relazione ad ogni impianto di gestione rifiuti, ha ritenuto di accorpare le autorizzazioni ambientali esistenti, non riconducibili al DPR 59/2013, nell'Atto Unico rilasciato ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. con

l'Autorizzazione Unica vigente, n. PD/1819 del 12/11/2014, che ha accorpato e sostituito le autorizzazioni ambientali relative al medesimo insediamento:

- l'autorizzazione unica per la gestione rifiuti, ex art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., rilasciata con Determinazione n. 3.508 del 28/12/2010 e s.m.i;
- l'autorizzazione allo scarico acque prima pioggia in fognatura comunale, rilasciata dall'AATO, con Provvedimento n. 87/2011 del 12/12/2011, ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
-l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale denominato Canale Cavata delle acque di seconda pioggia, di cui alla Parte Terza del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e del R.R. n. 04/06;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Atto n. 21/308 del 22/11/2012, ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo 152/06 e s.m.i..

- la variante non sostanziale richiesta è relativa a quanto segue:

a) revisione layout aree Rifiuti, End of Waste, viabilità, deposito merci di diversa natura (es. prodotti siderurgici), finalizzata ad una migliore funzionalità operativa; la modifica è relativa solo all'ubicazione delle aree di stoccaggio rifiuti e di deposito materiali e della relativa viabilità, senza che vengano eseguiti interventi sulle pavimentazioni e sulla rete delle acque meteoriche esistente. La superficie delle aree dedicate alla messa in riserva R13 e le relative quantità massime di rifiuti stoccati subiscono una modesta riduzione passando rispettivamente da una superficie complessiva di 24.267 mq a 21.205 mq e da una quantità complessiva di 57.586 mc/57.256 t a 57.425 mc/57.215 t. Rimane invariata la quantità totale di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R4) pari a 500.000 ton/anno, come già autorizzato;
b) la possibilità di stoccaggio dei rifiuti con più codici EER nei singoli settori, in modo alternato, mantenendo un solo cod. rifiuto per volta in ogni settore, identificando con apposito cartello il codice EER che verrà apposto al settore di volta in volta;
c) inserimento di alcuni elementi strutturali perimetrali (barriere) finalizzati ad una mitigazione dell'impatto acustico verso recettori esterni (lato nord, settore est, barriera metallica in lamiera ondulata; lato sud settore ovest, barriera in c.a. prefabbricato). Gli interventi di mitigazione dell'impatto acustico si sono resi necessari a seguito di segnalazioni del Comune di Marcaria e di ARPA, per superamento limiti differenziali presso n. 2 recettori esterni (un'abitazione ubicata a sud, oltre la ferrovia, ed una abitazione ubicata a nord, oltre la S.P.10). Relativamente alla posa di barriera in c.a. prefabbricato sul lato sud settore ovest, in fregio alla linea ferroviaria, è stata trasmessa la seguente documentazione:
   - autorizzazione R.F.I. del 05/05/2015;
   - Edilizia Comune Marcaria (fine lavori 04/06/2015);
   - relazione ARPA inerente la misurazione dell'impatto acustico Post Operam, in data 14/07/2015 (tale relazione richiama tutti i vari provvedimenti e passaggi tecnici finalizzati alla mitigazione dell'impatto acustico);
d) inserimento di elementi strutturali mobili (muretti prefabbricati e/o barriere metalliche) per la delimitazione e contenimento delle aree di stoccaggio relative ai cumuli di varie tipologie merceologiche di rottami, riferibili sia ai rifiuti che ai materiali EoW;
e) rinuncia alla gestione (R13-R4) del rifiuto cod. EER 020110 *"rifiuti metallici"* ed inserimento del rifiuto cod. EER 190102 *"materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti".*
f) inserimento di alcune aree di "messa in riserva" di rifiuti prodotti internamente, ed in particolare:
   - CER 130205* olio lubrificante idraulico prodotto da manutenzione macchinari aziendali fissi e mobili;
   - CER 200101 carta e cartone;
   - CER 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.
g) eliminazione operazioni di recupero R3 e R5 e sostituzione con R12 relativamente ai RAEE.

-non vi saranno modifiche dei processi di recupero dei rifiuti e non vi sarà alcuna modifica delle quantità di rifiuti stoccati e trattati rispetto a quanto già autorizzato. Non vi sarà, inoltre, alcuna modifica della gestione delle superfici dilavanti e nessuna modifica del sistema di raccolta, separazione e trattamento delle acque meteoriche.

- inoltre, la ditta Bandinelli ha richiesto la possibilità di modificare le modalità di esecuzione del monitoraggio ambientale prescritto nel parere ARPA del 13/11/2012, nell'ambito di autorizzazione AUA, recepito nell'Atto Dirigenziale di AUA, escludendo la misura del PM10; così l'Amministrazione Provinciale, ha inoltrato la richiesta della ditta Bandinelli al Dirigente Responsabile dell'UO APC del Dipartimento di Mantova-Cremona, il fine di valutare la possibilità di accogliere quanto sopra detto; Arpa Mantova con parere motivato e inviato alla scrivente con prot. n. 61915 del 23/11/2020, ha concluso che:

> *"Stante l'incertezza delle misure effettuate, che nei termini presentati non consentono una valutazione solida, non si ritiene possibile esprime un giudizio in merito alla richiesta di valutare la possibilità di interrompere il monitoraggio del PM10, che potrebbe essere valutato solo dopo l'effettuazione di misure condotte in modo più completo sia dal punto di vista temporale che in termini di controllo di qualità."*

-in seguito, la Ditta BANDINELLI S.p.A., con note acquisite con protocolli nn. 42491 e 42492 del 05/08/2021, ha fatto pervenire in modo spontaneo documentazione ad integrazione dell'istanza. Nella relazione tecnica inviata la ditta ha rinunciato alle operazioni R3 ed R5 sui RAEE introducendo per gli stessi l'operazione R12 (costituita da disimballaggio e raggruppamento per tipologie merceologiche omogenee mantenendo il CER invariato); ha inoltre, specificato che l'attività di autodemolizione comprende sia i veicoli di cui al

- D.Lgs. 209/2003 (M1 trasporto fino a 9 persone e N1 trasporto merci con massa complessiva inferiore a 35 q.li)
- che tutti gli altri veicoli di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autocarri con massa complessiva superiore a 35 q.li, veicoli per trasporto persone in numero superiore a 9, rimorchi e semirimorchi, motocicli, macchine agricole e industriali, carrelli elevatori e similari, macchine movimento terra, rotabili ferroviari - locomotori e carri merci o passeggeri).

Verifica requisiti soggettivi:

- Si è proceduto alla verifica della titolarità giuridica del soggetto che ha presentato l'istanza, attraverso l'acquisizione e la verifica della Visura Camerale dal portale TELEMACO della CCIAA, competente per territorio;
- Si è proceduto alla verifica della disponibilità giuridica dell'area interessata dall'istanza in istruttoria, acquisendo e verificando lo specifico titolo e attraverso l'effettuazione di una verifica catastale dei mappali indicati nell'istanza;
- Si è proceduto alla verifica dei dati relativi al Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, acquisendo e verificando quanto trasmesso dalla Procura della Repubblica e dalla competente Questura di Mantova.
- Si è proceduto alla verifica della conformità urbanistica dell'area indicata nell'istanza rispetto alla tipologia di progetto presentato nello specifico richiesta di rinnovo tal quale, per il tramite del parere dell'Amministrazione comunale competente, acquisito tramite certificato di destinazione urbanistica.

ISTRUTTORIA

PRESO ATTO che:

- in merito all'istanza in oggetto, il Comune di Marcaria, con nota acquisita agli atti prot. n. 5933 del 03/02/2020, ha presentato le seguenti osservazioni:
  - la variante comporta un aumento di superficie dell'impianto;
  - la necessità di implementazione delle barriere acustiche;
  - la conformità con quanto previsto nel vigente P.G.T.;

il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 20993 del 04/05/2020, verificata la documentazione presentata dalla ditta ed in particolare quella integrativa del 06/03/2020, ha risposto al Comune di Marcaria specificando che:

- la richiesta di ampliamento della "pavimentazione" non prevede un aumento della superficie dell'impianto già autorizzato;
- la ditta, a seguito dell'Ordinanza del Sindaco n. 746 del 07/03/2013, ha già realizzato delle barriere acustiche e, seguendo le indicazioni dell'ARPA, ha ultimato i lavori previsti nell'Ordinanza medesima in data 04/06/2015;

inoltre, è stato comunicato al Comune di Marcaria che, con apposita nota, verrà avviato il procedimento in oggetto e sarà richiesto al Comune di esprimere il parere di competenza.

- in seguito, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, con nota prot n. 21318 del 06/05/2020, ha comunicato alla Ditta BANDINELLI S.p.A. e agli Enti interessati l'avvio del procedimento di rinnovo, con variante non sostanziale, dell'autorizzazione unica per la gestione rifiuti, rilasciata con atto del Dirigente n. 3.508 del 28/12/2010 e successivamente modificata/sostituita dall'Atto Dirigenziale n. PD/1819 del 12/11/2014. Contestualmente, con la medesima nota, è stata convocata la Conferenza di Servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, di cui all'art.14, comma 2, della Legge n. 241/90 e s.m.i., per la valutazione dell'istanza.

- il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 23975 del 22/05/2020, ha richiesto alla ditta di fornire, entro 30gg., integrazioni inerenti la gestione rifiuti e lo scarico delle acque di seconda pioggia.

- la Ditta, con note acquisita ai protocolli n. 27949 del 15/06/2020 e n. 34431 del 17/07/2020, per l'invio delle integrazioni richieste, ha richiesto ed ottenuto una proroga di 60 giorni, posticipando i termini alla data del 20/08/2020.

- in seguito, con note acquisite al protocollo nn. 37862 - 37853 – 37855 – 37856 – 37857 - 37865 del 03/08/2020, la Ditta ha fatto pervenire la documentazione integrativa richiesta relativa la gestione rifiuti e lo scarico delle acque di seconda pioggia,

- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, considerata la sospensione dei termini in attesa delle integrazioni, è decorso in data 17/08/2020.

- l'A.A.T.O. della provincia di Mantova, con nota agli atti provinciali prot. n. 62617 del 25/11/2020, ha fatto pervenire il Provvedimento di nulla osta, prot. n. 1579 del 25/11/2020, all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima pioggia provenienti dall'insediamento, corredato dal parere del gestore del servizio unico integrato e da planimetria integrata rifiuti-acque.

- preso atto che, oltre al Nulla Osta dell'A.A.T.O., non sono pervenute comunicazioni e/o pareri da parte degli Enti interessati e che, ai sensi della L. 241/90, art. 14-bis, comma 4, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.

- vista l'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ex art. 5 del D.P.R. n. 151/2011, con validità fino alla data del 14/09/2022.

- visto il Certificato UNI EN ISO 14001:2015 (certificazione numero: ITA/EMS/00070/8192 del 30/11/2020 con data e numero della certificazione originale: 16/01/2018 – n. 50 100 2318 - Rev.008), ricevuto con prot.n. 64561 del 04/12/2020, con cui è stata attestata la validità del sistema di gestione ambientale fino alla data del 29/11/2023.

- preso atto che, la Conferenza di Servizi si è conclusa esprimendo parere favorevole alla modifica ed al rinnovo dell'autorizzazione, con le valutazioni e condizioni di seguito espresse anche in riferimento alla normativa attualmente vigente si evidenziano i seguenti adeguamenti di legge, rispetto a quanto in precedenza autorizzato:
1) - il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione dei macchinari aziendali e da altra attività non è soggetto all'autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 D.lgs n. 152/06;
2) - nei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, recanti i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici e rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti, viene espressamente specificato che:

- per le operazioni di recupero non sono utilizzati: limature, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
- per la qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero, la quantità totale di materiali estranei è inferiore o uguale al 2%; sono considerati materiali estranei: materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro, nonché scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria e polveri di molatura;

pertanto, il recupero (R4) dei rifiuti descritti come "limature, scaglie e polveri", è consentito nei limiti di quanto sopra specificato;

3) - i requisiti tecnici, le modalità di gestione e di stoccaggio dei RAEE devono essere effettuati alle condizioni e prescrizioni stabili negli allegati VII e VIII al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";

4) - la pavimentazione del piazzale e del capannone, dove viene effettuata la gestione dei rifiuti, deve essere sottoposta ad una regolare manutenzione mediante verifiche tese a controllare l'integrità del manufatto e riprendendo in modo efficace le eventuali fessurazioni o rotture;

5) - il Piano di monitoraggio ambientale deve ricomprendere anche la Valutazione dell'impatto acustico, rispetto ai valori limite in funzione della zonizzazione, con cadenza annuale per i primi 2 anni, successivamente biennale se non vengono riscontrati superamento dei limiti nei primi 2 anni di monitoraggio dell'area;

6) - con riferimento alle indicazioni della Circolare Ministeriale, prot. n. 0001121 del 21/01/2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi", vengono prescritte misure precauzionali e di sicurezza, volte a prevenire il rischio di incendi, come riportato nello specifico Allegato Tecnico al presente provvedimento, in particolare:

a) installazione di un impianto di videosorveglianza;
b) installazione di impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
c) installazione di idonei presidi minimi antincendio (estintori);
d) la circolazione all'interno dell'impianto sia opportunamente regolamentata con l'adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica;
e) predisposizione, da parte del gestore, di uno specifico Piano di emergenza interna, in conformità alle norme vigenti;

7) - con riferimento alle Disposizioni attuative, disposte con l'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, ed introdotte dalla Legge 1° dicembre 208, n. 132 - "prime indicazioni per i gestori degli impianti"; è previsto l'obbligo, da parte dei gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, di predisporre un apposito "Piano di emergenza interna" (PEI), entro i termini stabiliti dall'art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del "Piano di emergenza esterna" PEE da parte del Prefetto competente.

- la Ditta BANDINELLI S.p.A., con note acquisite ai protocolli nn. 42491 e 42492 del 05/08/2021, ha fatto pervenire in modo spontaneo documentazione ad integrazione dell'istanza. Nella relazione tecnica inviata la ditta ha rinunciato alle operazioni R3 ed R5 sui RAEE introducendo per gli stessi l'operazione R12 (costituita da disimballaggio e raggruppamento per tipologie merceologiche omogenee mantenendo i CER invariati); ha inoltre, specificato che l'attività di autodemolizione comprende sia i veicoli di cui al

- D.Lgs. 209/2003 (M1 trasporto fino a 9 persone e N1 trasporto merci con massa complessiva inferiore a 35 q.li)
- che tutti gli altri veicoli di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autocarri con massa complessiva superiore a 35 q.li, veicoli per trasporto persone in numero superiore a 9, rimorchi e semirimorchi, motocicli, macchine agricole e industriali, carrelli elevatori e similari, macchine movimento terra, rotabili ferroviari - locomotori e carri merci o passeggeri).

Con la medesima integrazione la Ditta ha inviato l'aggiornamento delle seguenti planimetrie, che costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto: planimetria generale e planimetria integrata gestione rifiuti e rete di raccolta acque prima e seconda pioggia;

-in seguito, la Ditta Bandinelli, con note acquisite ai protocolli nn. 46036 e 46037 del 01/09/2021, ha fatto pervenire in modo spontaneo ulteriore documentazione ad integrazione dell'istanza. Vale a

dire, un nuovo aggiornamento delle planimetrie, che costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto: planimetria generale e planimetria integrata gestione rifiuti e rete di raccolta acque prima e seconda pioggia;

- in merito alla richiesta avanzata dalla ditta Bandinelli S.p.A., tesa ad escludere la misura PM10; l'ARPA Dip. Mantova-Cremona, con nota agli atti provinciali prot.n. 61915 del 23/11/2020, preso atto dei dati forniti dalla ditta stessa, non ha ritenuto possibile esprimere un giudizio in merito stante l'incertezza delle misure effettuate, tale valutazione potrebbe essere effettuata solo dopo l'effettuazione di misure condotte in modo più completo sia dal punto di vista temporale che in termini di controllo della qualità. Permane pertanto l'obbligo di monitoraggio del PM10.

RICORDATO che:
- la Ditta Bandinelli svolge esclusivamente un'attività di recupero di Rifiuti Metallici (Rottami Ferrosi e Non Ferrosi) svolta in conformità alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;
- in seguito alla successiva emanazione della Legge n. 128 del 2 novembre 201, è stato modificato l'art 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" del D.lgs n. 152/06 e che il Consiglio SNPA, nella seduta del 06/02/2020, con Delibera Doc. 62/20, ha approvato le "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter, del d.lgs n. 152/2006" con le quali è stata approfondita la valutazione della cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso", nella istruttoria tecnica, per il rilascio dell'autorizzazione al recupero rifiuti al di fuori delle tipologie già previste nelle vigenti norme End of Waste e nel D.M. 05/02/1998; Le sopra dette Linee Guida SNPA, così come enunciato al punto 2.1, 4.1 e 5.1 delle medesime Linee Guida, devono essere adottate solo in mancanza di criteri comunitari che disciplinano l'attività di recupero, quindi solo per le autorizzazioni "caso per caso";
- il TAR della Regione Basilicata, con ordinanza collegiale n. 564/2020 su ricorso 288/2020, ha chiesto a Regione Basilicata di rivedere un'autorizzazione AIA e in particolar modo di provvedere a rivedere la prescrizione che imponeva l'applicazione delle su citate Linee guida ISPRA, in considerazione del fatto che, lo stabilimento in questione è autorizzato all'operazione di recupero R4, per la produzione EoW di rottami metallici, per la quale vige la disciplina del Regolamento UE n. 333/2011;

Per quanto sopra detto, SI DA ATTO CHE:
alla Ditta Bandinelli, non vengono applicate, per l'attività di recupero di Rifiuti Metallici (Rottami Ferrosi e Non Ferrosi), le linee Guida ISPRA ai fini dell'attribuzione della qualifica di EoW ma esclusivamente i Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013.

ATTESO che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 557 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate e che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole. Difatti, le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni sono riportate, nei relativi capitoli di settore dell'Allegato Tecnico che, unitamente alla planimetria allegata, costituisce parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

DATO ATTO che:
-il Servizio procede alla verifica sistematica d'ufficio della titolarità del soggetto, che presenta la domanda attraverso visure camerali.
-l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole; in particolare le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni sono riportate, nei relativi capitoli di settore dell'Allegato Tecnico che, unitamente alle planimetrie ed al Nulla Osta allo scarico idrico rilasciato dalla AATO allegati al presente atto, costituiscono parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

Garanzia finanziaria

RAMMENTATO che:
-la Ditta BANDINELLI, con nota agli atti prot. n. 74800 del 24/12/2019, ha presentato domanda di rinnovo “tal quale” dell’Autorizzazione Unica;

-la Ditta ha dichiarato, inviando con prot. nn. 37862 - 37853 – 37855 – 37856 – 37857 - 37865 del 03/08/2020 l’apposita autodichiarazione, che dell’avvio al recupero avviene entro 6 mesi della messa in riserva (R13) dei rifiuti in accettazione all’impianto; pertanto, la garanzia, riferita all’operazione R13, viene prestata al 10% della tariffa di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461;

- la Ditta, con prot.n. 64561 del 04/12/2020, ha inviato copia della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (certificazione numero: ITA/EMS/00070/8192 del 30/11/2020 con data e numero della certificazione originale: 16/01/2018 – n. 50 100 2318 - Rev.008), ottenendo così un ulteriore riduzione del 25% ed inoltre, con il medesimo protocollo, ha inviato la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto entro 6 mesi dal recupero R5;

-pertanto, la garanzia, riferita allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica per la certificazione EOW, viene prestata al 10% della tariffa di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461;

-ai fini del calcolo della garanzia finanziaria relativa all’attività di cui al D.Lgs. 209/2003 e all’art. 231 del D.Lgs. 152/2006, si ha che settori di raccolta in ingresso dei veicoli da trattare e l’area di lavoro di messa di bonifica dei mezzi possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli; sicchè, per l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs.209/2003 si applica la garanzia sulle superfici utilizzabili (sia in comune a veicoli D.Lgs.209 e art. 231, oppure in via esclusiva per i soli veicoli autorizzati con D.Lgs. 209) ed in aggiunta per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 231 del D.lgs. 152/06 si applica la garanzia sui quantitativi volumetrici (sia per le aree in comune a veicoli D.Lgs.209 e art. 231, oppure in via esclusiva per i soli veicoli autorizzati con art. 231).

Per quanto sopra esposto, la Ditta BANDINELLI S.p.A., al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà prestare una nuova garanzia finanziaria dell’importo complessivo di **1.679.056,86 Euro** (con applicazione, per l’operazione di messa in riserva R13, del 10% della tariffa ordinaria e l’ulteriore riduzione del 25% per effetto della certificazione UNI EN ISO 14001:2015).
L’importo prestato gode delle riduzioni di legge, mediante:
- l’applicazione della tariffa al 10% per i rifiuti in ingresso, trattati entro sei mesi dall’accettazione all’impianto (D.G.R. n. 19 novembre 2004, n. 19461);
- la riduzione del 25% (D.G.R. n. 19 novembre 2004, n. 19461) per impresa in possesso della certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate (alle quali va ancora applicata la riduzione del 25%):
L’importo che deve essere prestato è relativo alle seguenti quantità autorizzate (alle quali va ancora applicata la riduzione del 25%):
1- impianto di recupero (R4 e R12) rifiuti non pericolosi (metalli, composti metallici e RAEE):
- messa in riserva (R13), dei rifiuti in ingresso, mc 57.400,00 (di cui 1.500 mc RAEE), Euro 1.013.798,81 (con applicata la tariffa al 10%);
- operazioni di recupero (R4), t/anno 500.000 (di cui 30.000 t/anno recupero di autoveicoli ai sensi dell’art. 231 del D.lgs. 152/06) e operazioni di recupero (R12), t/anno 3.000 RAEE, per un totale di t/anno 503.000, Euro 111.864,56;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di recupero (R4), mc 50, Euro 8.831,08;
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, prodotti dall’azienda, mc 15, Euro 5.298,81;
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, prodotti dall’azienda, mc 5, Euro 1.766,28;

2- impianto di autodemolizione ai sensi del D.Lgs.209/2003, superficie utile pari a mq 1304,5, Euro 30.7210,41;
3- impianto di autodemolizione ai sensi del dell’art. 231 del D.lgs. 152/06:
- messa in riserva (R13), dei rifiuti in ingresso, mc 2.947, Euro 1.041.027,81;
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di recupero, mc 83,4, Euro 14.730,19

- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, decadenti dalle operazioni di recupero mc 9,7, Euro 3.532,56

Al fine di mantenere valida la garanzia prestata con le tariffe ridotte, si evidenzia che la Ditta dovrà:
- fare pervenire alla Provincia l'aggiornamento della certificazione ISO 14001:2015 (certificazione numero: ITA/EMS/00070/8192 del 30/11/2020 con data e numero della certificazione originale: 16/01/2018 – n. 50 100 2318 - Rev.008); qualora la medesima certificazione non venga rinnovata, la Ditta dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Provincia e provvedere contestualmente ad integrare la garanzia finanziaria per l'importo necessario a completare la garanzia prestata con tariffa al 100%;

- al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13) entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, deve essere documentata dalla ditta.
Pertanto, la ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova e al Comune di Marcaria, durante ogni anno di attività una specifica reportistica sull'attività di recupero, mediante la rendicontazione delle movimentazioni in ingresso ed in uscita dall'impianto, dei rifiuti e dei prodotti, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio prestato con tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, in virtù della dichiarazione di invio a recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13), entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopraccitata.

La Ditta BANDINELLI S.p.A., al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà presentare una nuova garanzia, entro 30 giorni, finanziaria riferita all'emanazione del presente atto di rinnovo dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i..

Considerato che l'autorizzazione per l'esercizio degli impianti di trattamento di veicoli fuori uso, disciplinati dal D.lgs n. 209/2003 e s.m.i., viene rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/06 e s.m.i.

L'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole; in particolare le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni sono riportate nei relativi Capitoli di Settore, dell'Allegato Tecnico che, assieme alla planimetria allegata, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

CONSIDERATO che l'esito della Conferenza di Servizi, svolta in forma semplificata e modalità asincrona, ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione della presente determinazione di conclusione del procedimento.
RITENUTO che la disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Unica, di cui alla Determinazione n. 3.508 del 28/12/2010 e s.m.i., con approvazione della variante non sostanziale.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il Decreto 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- il provvedimento del Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, prot. 2019/30276, di attribuzione dell’incarico al Dott. Giampaolo Galeazzi nella posizione organizzativa denominata “Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA”;
- l’Atto Prot. n. 43318 del 08/09/2020 di nomina dell'incarico dirigenziale al Dott. Maurizio Sacchi di Dirigente ad interim dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente.

Richiamate le norme di settore per la Gestione Rifiuti:
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.L.vo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e s.m.i.;
- la D.G.R. 6 agosto 1998, n. 38199 “Determinazioni in merito alle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso”;
- la D.G.R. 2 agosto 2001, n. 5965 “Determinazioni in merito alle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso”;
- la D.G.R. 1 ottobre 2001, n. 6281 “Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., in messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6”;
- la D.G.R. 6 agosto 2002, n. 10161 “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione”;
- la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 9497 “Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6”;
- D.d.g. 25 luglio 2011 - n. 6907 Approvazione delle “Linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
- la D.G.R. n. 10814 del 24/10/2002 e s.m.i., inerente l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017 e s.m.i., inerente le “modalità di compilazione dell’applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell’art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
-REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 - recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
-REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 - recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Richiamati gli Atti autorizzativi inerenti all'impianto in oggetto:
- la Determinazione n. 3265 del 14/12/2010, avente per oggetto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi di cui alla Determinazione n. 180 del 01/02/2006, ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.";
- la Determinazione n. 3508 del 28/12/2010, avente per oggetto: "Ditta BANDINELLI S.p.A. , di Gazzuolo (MN) - Autorizzazione alla realizzazione e gestione d'impianto, ai sensi dell'art. 208 del D.l.vo n. 152/06 e s.m.i., nell'ambito di ristrutturazione ed ampliamento dell'insediamento già esistente, presso Marcaria - Via Virgilio n. 2, per le inerenti operazioni di recupero (R13,R3,R4,R5) di rifiuti speciali non pericolosi e centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, con stoccaggio (R13 e D15) dei rifiuti prodotti;
- l'Atto Dirigenziale n. 21/75 del 28/03/2012, inerente all'approvazione di Varianti non sostanziali dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto e delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) rifiuti speciali non pericolosi e autodemolizione con stoccaggio (R13, D15) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti;
- l'Atto Dirigenziale n. 21/105 del 04/05/2012, inerente Nulla Osta alla realizzazione di varianti non sostanziali dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto e delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) rifiuti speciali non pericolosi e autodemolizione con stoccaggio (R13, D15) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti;
- l'Atto Dirigenziale n. 21/68 del 15/0472013, inerente la riduzione della prestazione di garanzia finanziaria (certificazione ISO 14001:2004), di cui alla Determinazione n. 3.508 del 28/12/2010. - la Determinazione n. 3.508 del 28/12/2010, inerente:
- l'Atto Dirigenziale n. PD/1819 12/11/2014, avente per oggetto: "Accorpamento nell'Autorizzazione Unica, art. 208 D.L.vo 152/06, di cui alla Determinazione n. 3.508 del 28/12/10, delle autorizzazioni: scarichi delle acque, emissioni in atmosfera e gestione dei rifiuti, mediante attività di autodemolizione ed operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali, dell'impianto sito in Marcaria (MN), Via Virgilio 2".

Richiamate le norme di settore per le Emissioni in Atmosfera:
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L. R. 11 dicembre 2006 - n. 24 e s.m.i "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" i cui artt. 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal 01/01/2007;
- la D.G.R. n. 7/11667 del 20/12/2002 allegati 4, 5, 6, 7 e 8; la D.G.R. n. 7/16103 del 23/01/2004; la D.G.R. n. 8/196 del 22/06/2005 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono un riferimento tecnico in quanto individuano prescrizioni specifiche e riferimenti agli impianti di abbattimento da impiegare, quale migliore tecnologia disponibile per il settore di interesse;
- la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 recante "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 152/2006). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca della D.G.R. n. 21204/2005";
- la D.G.R. n. IX/3018 del 15/02/2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno";
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D. Lgs. n. 152/06 e smi – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 7/13943 del 01/08/2003";

- la L.R. 14 agosto 1999 e s.m.i., n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente – A.R.P.A.” e s.m.i., i cui artt. 3 e 5 dispongono che l’ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;
- la L.R. 14 agosto 1999 e s.m.i., n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente – A.R.P.A.” e s.m.i., il cui art. 26 comma 3 dispone che le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle funzioni di propria competenza, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell’ARPA acquisendone il parere;
- l’art. 107 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 21/308 del 22/11/2012, rilasciato ai sensi dell’art. 269 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., avente per oggetto l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13-R3-R4-R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e autodemolizione con stoccaggio (R13-D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso lo stabilimento di Via Virgilio n. 2 nel Comune di Marcaria (MN).

Richiamate le norme di settore relative agli scarichi in pubblica fognatura e in corpo idrico superficiale (c.i.s.):
- la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 recante: “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n° 26”;
- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/06 recante: Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006;
- l’Atto Dirigenziale n. 22/787 del 28/12/2011, recante: “Predisposizione nuovo atto di indirizzo Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda” modificato con i Provvedimenti n. 22/39 del 23/01/2012, n. 22/118 del 05/03/2012, n. 22/127 del 15/03/2013 e n. 1247 del 14/05/2015;
- il Regolamento Regionale del 29 marzo 2019, n. 6, recante “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”;

RICHIAMATO
il Nulla Osta dell’A.A.T.O. di Mantova, prot. n. 1579 del 25/11/2020, agli atti provinciali prot. n. 62617 del 25/11/2020, con cui viene rilasciato il titolo abilitativo allo scarico in pubblica fognatura per le sole acque reflue di prima pioggia provenienti dall’insediamento in oggetto;

PARERI
DATO ATTO che:
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012);
- è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria per il procedimento di rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia da parte del Responsabile del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile, Dott. Ing. Sandro Bellini;
- è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria per il procedimento relativo all’Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. da parte del Responsabile del Servizio Inquinamento e Rifiuti – Sin – Aia Dott. Giampaolo Galeazzi per le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui si tratta;

tutto ciò premesso

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

la Ditta BANDINELLI S.p.A., con sede legale in Gazzuolo (MN) Via Valli n. 16, nella persona del legale rappresentante pro tempore:

- il rinnovo con variante non sostanziale, alla Ditta BANDINELLI S.p.A. con sede legale in comune di Gazzuolo (MN) - Via Valli n. 16, dell'Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione n. 3.508 del 28/12/2010, modificata e sostituita dall'Atto Dirigenziale n. PD/1819 del 12/11/2014, per l'esercizio dell'impianto sito in comune di Marcaria - Via Virgilio n. 2, e le inerenti operazioni di:

a) alla realizzazione della variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del d.L.vo n. 152/06 e s.m.i., rilasciata con Determinazione n. 3.508 del 28/12/2010 e successivamente modificata e sostituita dall'Atto Dirigenziale n. PD/1819 del 12/11/2014, per l'esercizio dell'impianto sito in comune di Marcaria - Via Virgilio n. 2;
b) al rinnovo di esercizio dell'impianto, sito in comune di Marcaria - Via Virgilio n. 2, e delle inerenti operazioni di:

- recupero (R13, R4 e R12 esclusivamente per i RAEE) di rifiuti speciali non pericolosi,
- smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;
- messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (trasporto fino a 9 persone) e N1 (trasporto merci con massa complessiva inferiore a 35 q.li) di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore. Autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209;
- messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore o di rimorchi, esclusi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209. Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che l'attività si autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con operazioni di recupero/smaltimento, nel caso specifico recupero R13 e R4 e di smaltimento D15 dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività di autodemolizione.

le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, i tipi e quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni, sono riportati nell''Allegato Tecnico che, assieme alla planimetrie allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
c) allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento, alle medesime condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento prot. n. 1579 del 25/11/2020, dell'AATO della provincia di Mantova, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
d) allo scarico in corpo idrico superficiale denominato Canale Cavata delle acque di seconda pioggia, di cui alla Parte Terza del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e del R.R. n. 04/06, alle condizioni e prescrizioni relative agli scarichi idrici che sono riportate nell'Allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
e) alle emissioni in atmosfera, alle medesime condizioni e prescrizioni di cui al Atto Dirigenziale n. 21/308 del 22/11/2012, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., esplicitate nell'Allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono fatte salve:
- le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.;
- le condizioni e le prescrizioni, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, di competenza dell'A.T.S., che possono essere disposte, successivamente all'emanazione del presente atto, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato ed è subordinata alla presentazione di una nuova garanzia finanziaria nella quale dovranno essere richiamati gli estremi della presente Autorizzazione Unica. La mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'allegato B della D.G.R. n. 19461/04, può comportare revoca del provvedimento stesso come previsto nella sopraccitata D.G.R.

Garanzia finanziaria

ATTESO che:
-la Ditta BANDINELLI, con nota agli atti prot. n. 74800 del 24/12/2019, ha presentato domanda di rinnovo "tal quale" dell'Autorizzazione Unica;
-la Ditta ha dichiarato, inviando con prot. nn. 37862 - 37853 – 37855 – 37856 – 37857 - 37865 del 03/08/2020 l'apposita autodichiarazione, che dell'avvio al recupero avviene entro 6 mesi della messa in riserva (R13) dei rifiuti in accettazione all'impianto; pertanto, la garanzia, riferita all'operazione R13, viene prestata al 10% della tariffa di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461;
- la Ditta, con prot.n. 64561 del 04/12/2020, ha inviato copia della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (certificazione numero: ITA/EMS/00070/8192 del 30/11/2020 con data e numero della certificazione originale: 16/01/2018 – n. 50 100 2318 - Rev.008), ottenendo così un ulteriore riduzione del 25% ed inoltre, con il medesimo protocollo, ha inviato la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto entro 6 mesi dal recupero R5;
-pertanto, la garanzia, riferita allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica per la certificazione EOW, viene prestata al 10% della tariffa di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461;
-ai fini del calcolo della garanzia finanziaria relativa all'attività di cui al D.Lgs. 209/2003 e all'art. 231 del D.Lgs. 152/2006, si ha che settori di raccolta in ingresso dei veicoli da trattare e l'area di lavoro di messa di bonifica dei mezzi possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli; sicchè, per l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs.209/2003 si applica la garanzia sulle superfici utilizzabili (sia in comune a veicoli D.Lgs.209 e art. 231, oppure in via esclusiva per i soli veicoli autorizzati con D.Lgs. 209) ed in aggiunta per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 231 del D.lgs. 152/06 si applica la garanzia sui quantitativi volumetrici (sia per le aree in comune a veicoli D.Lgs.209 e art. 231, oppure in via esclusiva per i soli veicoli autorizzati con art. 231).

Per quanto sopra esposto, la Ditta BANDINELLI S.p.A., al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà prestare una nuova garanzia finanziaria dell'importo complessivo di **1.679.056,86 Euro** (con applicazione, per l'operazione di messa in riserva R13, del 10% della tariffa ordinaria e l'ulteriore riduzione del 25% per effetto della certificazione UNI EN ISO 14001:2015).
L'importo prestato gode delle riduzioni di legge, mediante:
- l'applicazione della tariffa al 10% per i rifiuti in ingresso, trattati entro sei mesi dall'accettazione all'impianto (D.G.R. n. 19 novembre 2004, n. 19461);
- la riduzione del 25% (D.G.R. n. 19 novembre 2004, n. 19461) per impresa in possesso della certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate (alle quali va ancora applicata la riduzione del 25%):
L'importo che deve essere prestato è relativo alle seguenti quantità autorizzate (alle quali va ancora applicata la riduzione del 25%):
1- impianto di recupero (R4 e R12) rifiuti non pericolosi (metalli, composti metallici e RAEE):
- messa in riserva (R13), dei rifiuti in ingresso, mc 57.400,00 (di cui 1.500 mc RAEE), Euro 1.013.798,81 (con applicata la tariffa al 10%);
- operazioni di recupero (R4), t/anno 500.000 (di cui 30.000 t/anno recupero di autoveicoli ai sensi dell'art. 231 del D.lgs. 152/06) e operazioni di recupero (R12), t/anno 3.000 RAEE, per un totale di t/anno 503.000, Euro 111.864,56;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di recupero (R4), mc 50, Euro 8.831,08;
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, prodotti dall'azienda, mc 15, Euro 5.298,81;
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, prodotti dall'azienda, mc 5, Euro 1.766,28;

2- impianto di autodemolizione ai sensi del D.Lgs.209/2003, superficie utile pari a mq 1304,5, Euro 30.7210,41;
3- impianto di autodemolizione ai sensi del dell'art. 231 del D.lgs. 152/06:

- messa in riserva (R13), dei rifiuti in ingresso, mc 2.947, Euro 1.041.027,81;
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di recupero, mc 83,4, Euro 14.730,19
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, decadenti dalle operazioni di recupero mc 9,7, Euro 3.532,56

Al fine di mantenere valida la garanzia prestata con le tariffe ridotte, si evidenzia che la Ditta dovrà:
- fare pervenire alla Provincia l'aggiornamento della certificazione ISO 14001:2015 (certificazione numero: ITA/EMS/00070/8192 del 30/11/2020 con data e numero della certificazione originale: 16/01/2018 – n. 50 100 2318 - Rev.008); qualora la medesima certificazione non venga rinnovata, la Ditta dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Provincia e provvedere contestualmente ad integrare la garanzia finanziaria per l'importo necessario a completare la garanzia prestata con tariffa al 100%;
- al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13) entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, deve essere documentata dalla ditta.
Pertanto, la ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova e al Comune di Marcaria, durante ogni anno di attività una specifica reportistica sull'attività di recupero, mediante la rendicontazione delle movimentazioni in ingresso ed in uscita dall'impianto, dei rifiuti e dei prodotti, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio prestato con tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, in virtù della dichiarazione di invio a recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13), entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopraccitata.

La Ditta BANDINELLI S.p.A., al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà presentare una nuova garanzia, entro 30 giorni, finanziaria riferita all'emanazione del presente atto di rinnovo dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i..

La presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo 152/06, ha la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di emanazione, e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa previa estensione della garanzia finanziaria prestata. La Ditta, nel caso non possieda il titolo di proprietà dello stabilimento, dovrà comunque produrre copia o comunicazione di rinnovo del contratto di affitto prima della scadenza del medesimo; si precisa che l'autorizzazione decade in caso di mancato rinnovo contrattuale.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione e/o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente determinazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui al precedente punto; per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. di Mantova.

La Ditta, nel caso non possieda il titolo di proprietà dello stabilimento, dovrà produrre copia o comunicazione di rinnovo del contratto di affitto prima della scadenza del medesimo; si precisa che l'autorizzazione decade in caso di mancato rinnovo contrattuale.

In fase di esercizio dell'impianto anche le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria,

l'autorizzazione o il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. di Mantova.

In conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017, inerente le "modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la Ditta è tenuta ad osservare tali obblighi; si rammenta che le eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni amministrative.

La presente autorizzazione verrà notificata, a mezzo PEC, alla Ditta BANDINELLI S.p.A., e trasmessa al Comune di Marcaria, all'A.A.T.O. di Mantova, alla Regione Lombardia e all'A.R.P.A. di Mantova.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Mantova, li 13/09/2021

per Il Dirigente
Dr. Maurizio Sacchi

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N. 76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE UNICA
(ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.**)**

Ditta: BANDINELLI S.P.A.

Sede legale: Via Valli, 16 - Loc. Belforte – Gazzuolo (MN)

Ubicazione impianto: Via Virgilio 2, S.S. 10 - Marcaria (MN)

Coordinate Gauss Boaga: X 1.620.030 Y 4.998.080

CAPITOLI

Capitolo 1 - Gestione Rifiuti

A. Messa in sicurezza, demolizione recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi

1. Descrizione generale delle operazioni comuni alle attività di recupero veicoli eseguita ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 pag. 3
   - 1.a Descrizione generale delle operazioni recupero veicoli ai sensi del D.Lgs. 209/2003 pag. 9
   - 1.b Descrizione generale delle operazioni recupero veicoli ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 pag. 10
2. Prescrizioni pag. 12
3. Piani pag. 15

B. Operazioni di recupero R13, R4, R12 (RAEE) e smaltimento D15 di rifiuti speciali non pericolosi.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto pag. 16
2. Prescrizioni pag. 28
3. Piani pag. 32

C. Condizioni e prescrizioni disposte dagli enti competenti nella precedente autorizzazione rilasciata a Bandinelli, inerenti all'intero insediamento, costituito dagli impianti di Messa in sicurezza, demolizione recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e ai sensi

dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 (A) e Operazioni di recupero R13, R4 e R12 (esclusivamente per i RAEE) e smaltimento D15 di rifiuti speciali non pericolosi (B).

1. Condizioni e prescrizioni disposte dal Decreto di Compatibilità Ambientale n. 860 del 04/02/2010 della D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia pag. 32

2. Condizioni e prescrizioni disposte da A.R.P.A. Dipartimento di Mantova pag. 33

3. Condizioni e prescrizioni disposte dalla R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie Dello Stato pag. 34

4. Piano di Monitoraggio Ambientale pag. 34

Capitolo 2 - Emissioni in atmosfera

Prescrizioni specifiche pag. 36
Caratteristiche delle emissioni pag. 38
Stoccaggio pag. 39
Criteri di manutenzione pag. 39
Messa in esercizio e a regime pag. 40
Modalità e controllo delle emissioni pag. 40
Metodologia analitica pag. 41
Molestie olfattive pag. 41
Prescrizioni finali pag. 41

Capitolo 3 - A. Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima pioggia (allegato) pag. 41

B. Scarichi in corpo idrico superficiale (c.i.s.) delle acque di seconda pioggia pag. 42

1. Descrizione pag. 42

2. Prescrizioni pag. 44

Allegato Prevenzione Incendi:
- attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio VV.F. Prot. n. 10702 del 14/09/2017, con scadenza alla data del 14/09/2022.

Allegato Certificazione ISO 14001:2015:
- certificato UNI EN ISO 14001:2015 numero: ITA/EMS/00070/8192 del 30/11/2020 con data e numero della certificazione originale: 16/01/2018 – n. 50 100 2318 - Rev.008), con

cui è stata attesta la validità del sistema di gestione ambientale fino alla data del 29/11/2023.

Allegato nulla osta scarico in fognatura:
- nulla osta dell'A.A.T.O. della provincia di Mantova, con prot. n. 1579 del 25/11/2020, per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima pioggia provenienti dall'insediamento, corredato dal parere del gestore del servizio unico integrato e da planimetria integrata rifiuti-acque.

Allegate n. 2 planimetrie:
- planimetria generale con aree funzionali dedicate alla gestione rifiuti;
- planimetria integrata gestione rifiuti e rete di raccolta acque prima e seconda pioggia.

Capitolo 1 - Gestione Rifiuti

A. Messa in sicurezza, demolizione recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi

1. Descrizione generale delle operazioni comuni alle attività di recupero veicoli eseguita ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006

1.1 l'impianto occupa una superficie censita al NCTR del Comune di Marcaria al foglio n. 21 mappali n. 54/p, 216/p;

1.2 la suddetta area ricade in zona "Tessuto Prevalentemente Produttivo" così come rilevato dal vigente strumento urbanistico del Comune di Marcaria;

1.3 sono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, appartenenti a due categorie definite con:

- **D.Lgs 24/06/2003, n. 209 e s.m.i**., art. 3 comma 1 lett. a), di cui ai codici E.E.R. 160104* "veicoli fuori uso", 160106 "veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose" e 160122 componenti non specificati altrimenti limitatamente a motori auto; Il D.lgs. 209/2003 è applicabile limitatamente a parti di veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (trasporto fino a 9 persone) e N1 (trasporto merci con massa complessiva inferiore a 35 q.li), di cui all'art.3, comma 1, lett. a), del D.L.vo n. 209/2003 e s.m.i.; le carcasse sono sottoposte a messa in sicurezza e trattamento presso l'apposito settore attrezzato (vedi punto 1.4.b), in seguito saranno da sottoporre ad adeguamento volumetrico mediante pressature e conferite ad impianti di frantumazione esterni;
- **art. 231 del D.Lgs. 152/2006** per tutti gli altri veicoli non compresi nel del D.L.vo n. 209/2003 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autocarri con massa complessiva superiore a 35 q.li, veicoli per trasporto persone in numero superiore a 9, rimorchi e semirimorchi, motocicli, macchine agricole e industriali, carrelli elevatori e similari, macchine movimento terra, rotabili ferroviari-locomotori e carri merci o passeggeri). Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006, prevede che l'attività si autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con operazioni di recupero/smaltimento, nel caso specifico recupero R13 e R4 e di smaltimento D15 dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività di autodemolizione di cui ai codici E.E.R. 160104* "veicoli fuori uso", 160106

"veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose" e 160122 componenti non specificati altrimenti limitatamente a motori auto; le carcasse sono sottoposte a messa in riserva all'ingresso in seguito a messa in sicurezza e trattamento presso l'apposito settore attrezzato (vedi punto 1.4.b), dopo di che saranno da sottoporre alle successive operazioni di recupero R4 presso il medesimo insediamento (vedi B);

1.4 L'area specificamente adibita a centro di raccolta e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili, è costituita da una piccola porzione indivisa dell'area complessiva dell'impianto Bandinelli. La sua ubicazione è nel settore nord est dell'impianto come riportato nella planimetria allegata.

I settori sotto descritti possono essere coperte e scoperte, tutte pavimentate in battuto di cemento armato, spessore di 25 cm e possono accogliere contemporaneamente le due diverse tipologie di veicoli (D.Lgs.209/2003 e art.231 D.Lgs. 152/2006) aventi il medesimo codice CER:

a) settore deposito carcasse da bonificare/trattare, per complessivi 968 m2, sono così organizzate:

-settore rif. 43, superficie 623 m2, quantità di materiale massimo stoccabile 1800 m3 (700 t), CER 160104* e alternativamente 160106

-settore rif. 44, superficie 245 m2, quantità di materiale massimo stoccabile 700 m3 (300 t), CER 160104* e alternativamente 160106

-settore rif. 45, superficie 100 m2, quantità di materiale massimo stoccabile 447 m3 (83 t), CER 160104* e alternativamente 160106 e 160122 (motori auto).

Sarà garantita la rintracciabilità della tipologia di veicolo evitando la sovrapposizione sulla stessa porzione di area di veicoli appartenenti a tipologie diverse.

L'attività di trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili, rappresenta una parte molto limitata dell'attività complessiva dell'impianto; i veicoli in ingresso vengono sia pesati che sottoposti a controllo radiometrico.

Nei settori sopra descritti i codici sopra indicati (160104*, 160106, 160122) saranno presenti alternativamente, mai in contemporanea nel medesimo settore.

Il codice 160104* identifica i veicoli nella fase del conferimento, affiancati ordinatamente e non accatastati, prima delle operazioni di messa in sicurezza, che verranno effettuate nel settore dedicato nel capannone adiacente. Per eventuali percolamenti dai veicoli in fase di conferimento e prima della messa in sicurezza, vengono posizionati contenitori a terra sotto i veicoli, e in caso di spandimento, sostanze assorbenti.

Successivamente alla radiazione al PRA (per i veicoli targati) si effettua lo spostamento al settore coperto per effettuare la messa in sicurezza del veicolo; la movimentazione avviene per mezzo di carrello elevatore, gru semovente, locotrattore (per i rotabili ferroviari).

b) settore messa in sicurezza e trattamento carcasse, posto al coperto nel capannone, della superficie di circa 309 mq. Le carcasse sono sottoposte a bonifica presso l'isola di bonifica pneumatica IBE della IRIS MEC che si compone di: di ponte elevatore, perforatore, disattivazione airbag, recupero gas, tagliavetri, strumentazione ad alimentazione elettrica. L'isola di bonifica pneumatica è atta ad effettuare quanto segue:

- raccolta olio freni;
- raccolta olio motore;
- raccolta olio trasmissione;
- raccolta acqua tergilunotti;
- raccolta acqua radiatore;
- raccolta benzina;
- raccolta gasolio;

l'isola di bonifica è dotata inoltre delle seguenti attrezzature:

- tagliavetro pneumatico per tagliare il vetro anteriore delle autovetture;
- disattivatore airbag;
- recuperatore freon;

Le attività di autodemolizione sono riferibili a tutte le tipologie di veicoli a motore, rimorchi e simili (es. autoveicoli, veicoli commerciali leggeri, autocarri industriali, trattori e macchine agricole in genere, carrelli elevatori, macchine movimento terra, motocicli, rotabili ferroviari privi di amianto ecc, come già specificato, riferibili sia alle tipologie di cui al D.Lgs. 209/2003 che all'art. 231 D.Lgs. 152/06).

c) settore pressa mobile (mod. F5P.D – C&G costruzioni meccaniche): superficie scoperta pari mq 20, nella zona RIF 44, l'ubicazione è relativa alla postazione che la pressa occupa quando opera all'interno dell'impianto;
d) Successivamente alla messa in sicurezza, i veicoli vengono con gli stessi mezzi trasferiti all'esterno e si identificano con il codice 160106. I veicoli leggeri possono essere impilati verticalmente per n. max di 3
   Eventuale riduzione volumetrica avviene in modo differente per le due tipologie veicoli (D.Lgs. 209 e art. 231 D.Lgs. 152/06); ed è esplicata nel capitolo "1.a" per D.Lgs. 209 e "1.b" per l' art. 231 D.Lgs. 152/06, ed avviene sinteticamente come di seguito descritta:
   - deposito carcasse pressate tipologie di cui al D.Lgs. 209/2003, CER 160106, veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, su piazzali esterni (settori rif 43-44-45, in comune): superficie scoperta pari a circa 968 mq, impilabili max 3 veicoli, in uscita questo materiale viene conferito a impianti di frantumazione trzi;
   - settore deposito carcasse bonificate/trattate di cui all'art. 231 D.Lgs. 152/06, superficie scoperta mq 871, RIF 42, per poi eseguire riduzione volumetrica con taglio ossiacetilenico oppure mq 448, RIF 1, per poi eseguire riduzione volumetrica con cesoiatura a freddo (modello cesoia: 1600), in uscita ha caratteristiche conformi a EoW;
e) I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da attività di messa in sicurezza vengono stoccati nelle aree coperte in specifici settori RIF, distinti per tipologie veicoli (D.Lgs. 209 e art 231 D.Lgs. 152/06); alcune tipologie di non pericolosi potranno essere successivamente trasferiti in settori esterni dell'impianto, autorizzati con i medesimi codici. Vedasi per esplicazione i capitoli "1.a" per D.Lgs. 209 e "1.b" per l' art. 231 D.Lgs. 152/06; La messa in riserva (R13) e il deposito preliminare (D15) dei rifiuti pericolosi e non prodotti dalle attività di autodemolizione, sono poste al coperto nel capannone.

Nella tabella che segue sono elencate le tipologie di rifiuti decadenti dalle attività di demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili, distinte per tipologia di provenienza (D.Lgs. 209 – Art. 231 D.Lgs. 152/06):

sett. RIF	CER	DESCRIZIONE	MQ	MC	TON	Tratt	MODALITA'
60/a	160103	Pneumatici f.u. (D.lgs.209)	5	10	5	R13	Container /gabbia
60/b	160103	Pneumatici f.u. (art. 231)	5	10	5	R13	Container
61/a	160119	Plastica (D.lgs.209)	5	10	5	R13	Container / gabbia

61/b	160119	Plastica (art. 231)	5	10	5	R13	Container / gabbia
62/a	160120	Vetro (D.lgs.209)	2	2	2	R13	cassonetti
62/b	160120	Vetro (art. 231)	2	2	2	R13	cassonetti
46/a	160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose (D.lgs.209)	0,5	0,1	0,1	R13	fusti metallici
46/b	160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose (D.Lgs.209)	0,5	0,1	0,1	D15	Fusti metallici
46/c	160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose (art.231)	0,5	0,1	0,1	R13	fusti metallici
46/d	160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose (art. 231)	0,5	0,1	0,1	D15	Fusti metallici
47/a	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati (D.Lgs. 209)	1	0,45	0,4	R13	cisternette pallettizzate e/o fusti metallici
47/b	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati (art. 231)	1	1	1	R13	cisternette pallettizzate e/o fusti metallici
48/a	160113*	liquidi per freni (D.Lgs. 209)	0,5	0,1	0,1	R13	fusti metallici
48/b	160113*	liquidi per freni (D.Lgs. 209)	0,5	0,1	0,1	D15	fusti metallici
48/c	160113*	Liquidi per freni (art. 231)	0,5	0,1	0,1	R13	fusti metallici
48/d	160113*	liquidi per freni (art. 231)	0,5	0,1	0,1	D15	fusti metallici
49/a	160107*	filtri dell'olio (D.lgs. 209)	1	0,2	0,2	R13	fusti metallici
49/b	160107*	filtri dell’olio (art. 231)	1	0,2	0,2	R13	fusti metallici
50/a	160601*	batterie al piombo (D.lgs.209)	1	1	1	R13	cassonetti polietilene, impilabili; bancali, non impilabili
50/b	160601*	batterie al piombo (art. 231)	2	5	5	R13	cassonetti polietilene, impilabili; bancali, non impilabili
51/a	160605	altre batterie ed accumulatori (D.lgs.209)	3	3	5	R13	Cassonetti polietilene impilabili; bancali non impilabili
52/a	160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o	1	1	1	R13	cassonetti polietilene e/o metallici

		platino (tranne 160807) (D.lgs.209)					
52/b	160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) (art. 231)	1	1	1	R13	cassonetti polietilene e/o metallici
53/a	160109*	componenti contenenti PCB (D.lgs.209)	0,5	0,25	0,125	R13	Fusti/cassonetti
53/b	160109*	componenti contenenti PCB (D.lgs.209)	0,5	0,25	0,125	D15	Fusti / cassonetti
53/c	160109*	componenti contenenti PCB (art.231)	0,5	0,25	0,125	R13	fusti / cassonetti
53/d	160109*	componenti contenenti PCB (art.231)	0,5	0,25	0,125	D15	cisternette / cassonetti
54/a	160108*	componenti contenenti mercurio (D.lgs.209)	0,5	0,25	0,125	R13	cassonetti polietilene e/o fusti e/o secchielli
54/b	160108*	componenti contenenti mercurio (D.lgs.209)	0,5	0,25	0,125	D15	cassonetti polietilene e/o fusti e/o secchielli
54/c	160108*	componenti contenenti mercurio (art. 231)	0,5	0,25	0,125	R13	cassonetti polietilene e/o fusti e/o secchielli
54/d	160108*	componenti contenenti mercurio (art. 231)	0,5	0,25	0,125	D15	cassonetti polietilene e/o fusti e/o secchielli
55/a	160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag") (D.lgs.209)	0,5	0,25	0,125	R13	cassonetti polietilene e/o fusti e/o secchielli
55/b	160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag") (D.lgs..209)	0,5	0,25	0,125	D15	cassonetti polietilene e/o fusti e/o secchielli
55/c	160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag") (art.231)	0,5	0,25	0,125	R13	cassonetti polietilene e/o fusti e/o secchielli
55/d	160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag") (art.231)	0,5	0,25	0,125	D15	cassonetti polietilene e/o fusti e/o secchielli
56/a	160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (D.lgs.209)	0,5	0,5	0,25	R13	cassonetti polietilene
56/b	160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (D.lgs..209)	0,5	0,5	0,25	D15	cassonetti polietilene

56/c	160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (art. 231)	0,5	0,5	0,25	R13	cassonetti polietilene
56/d	160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (art. 231)	0,5	0,5	0,25	D15	cassonetti polietilene
57/a	160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114 (D.lgs..209)	0,5	0,2	0,2	R13	fusti metallici
57/b	160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114 (D.lgs..209)	0,5	0,2	0,2	D15	fusti metallici
57/c	160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114 (art. 231)	0,5	0,2	0,2	R13	fusti metallici
57/d	160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114 (art. 231)	0,5	0,2	0,2	D15	fusti metallici
58/a	130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili (D.lgs. 209)	0,5	0,1	0,1	R13	cisternette pallettizzate e/o fusti
58/b	130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili (art. 231)	0,5	0,1	0,1	R13	cisternette pallettizzate e/o fusti
59/a	120109*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati (D.lgs..209)	0,5	0,5	0,5	R13	cisternette pallettizzate e/o fusti
59/b	120109*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati (art.231)	0,5	0,5	0,5	R13	cisternette pallettizzate e/o fusti
63/a	170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603* (lana di roccia-vetro, coibentazione manufatti ferrosi) (art. 231)	5	30	15	R13	Big bags
63/b	170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603* (lana di roccia-vetro, coibentazione manufatti ferrosi) (art. 231)	15	30	15	D15	Big bags

Totale rifiuti prodotti da attività autodemolizione D.Lgs. 209:

Sono stoccati nelle aree denominate: 46/A – 46/B – 47/A – 48/A – 48/B – 49/A – 50/A – 51/A – 52/A – 53/A – 53/B – 54/A – 54/B– 55/A – 55/B– 56/A – 56/B – 57/A – 57/B – 58/A – 59/A – 60/A – 61/A – 62/A

Le quantità totali sono:

rifiuti decadenti pericolosi mq 10,5 - mc 5,15 - ton 3,85
rifiuti decadenti non pericolosi mq 17 - mc 26,4 - ton 18,4
Totale rifiuti prodotti da attività autodemolizione art. 231 D.Lgs. 152/06

Sono stoccati nelle aree denominate: 46/C – 46/D – 47/B – 48/C – 48/D – 49/B – 50/B – 52/B – 53/C – 53/D – 54/C – 54/D– 55/C – 55/D – 56/C – 56/D – 57/C – 57/D – 58/B – 59/B – 60/B – 61/B – 62/B – 63/A – 63/B

Le quantità totali sono:

rifiuti decadenti pericolosi mq 11,5 - mc 9,7 – ton 8,45
rifiuti decadenti non pericolosi mq 34 - mc 83,4 – ton 43,4

La ditta non effettua il deposito, ad uso commerciale, di parti utilizzabili tal quali.

1.a Descrizione generale delle operazioni recupero veicoli ai sensi del D.Lgs. 209/2003

1.5 l'impianto occupa una superficie pari a circa 1304.5 mq (non comprensiva della superficie, utilizzata per transito e manovra, comune all'attività di recupero dei metalli e dei composti metallici, di cui Sottocapitolo B), censita al NCTR del Comune di Marcaria al foglio n. 21 mappali n. 54/p, 216/p;

1.6 La sequenza operativa di bonifica/trattamento tipo relativa a tutti i tipi di veicoli (D.Lgs.209/2003 e art.231 D.Lgs. 152/2006) è:

1. Rimozione batteria avviamento, se presente, stoccaggio in contenitore; le batterie da trazione estratte dai carrelli elevatori elettrici (elementi contenuti in casse di ferro) vengono posizionate su bancali di legno (CER 160601*); nel caso di veicoli ibridi o elettrici, le batterie di trazione (CER 160605) vengono posizionate in cassonetti e/o su bancali di legno;
2. Estrazione carburante (benzina o gasolio) ed avvio a riuso (su ponte sollevamento se veicoli leggeri, a terra se veicoli pesanti);
3. Estrazione olio motore, ingranaggi e lubrificazione (CER 130205*); estrazione liquidi freni (CER 160113*) e antigelo (CER 160114*); liquidi circuiti idraulici (CER 130112*); rimozione marmitta catalitica (CER 160801); rimozione cerchi con pneumatici (compreso quello di scorta eventualmente presente nel vano bagagli);
4. Verifica presenza bombole gas GPL / metano; estrazione gas con apparecchiatura e combustione gas metano estratto e/o recupero in bombole di gas GPL estratto;
5. Verifica eventuale presenza e disattivazione mediante esplosione degli air bag: una volta esploso, quindi privato della componente critica che lo rende potenzialmente pericoloso, l'air bag neutralizzato viene lasciato a bordo del veicolo;
6. Verifica presenza impianto climatizzazione ed estrazione gas refrigeranti CFC – HCFC (CER 160211*);
7. Verifica eventuale presenza ed estrazione componenti contenenti mercurio, se identificabili (es. lampade) (CER 160108*);
8. Verifica eventuale presenza ed estrazione dei componenti contenenti PCB, se identificabili (es. condensatori impianto elettrico) (CER 160109*);
9. Smontaggio vetri (CER 160120);
10. Smontaggio plastiche (es. paraurti, plancia, ecc. CER 160119);
11. Rimozione, se economicamente conveniente, dei motori (CER 160122);

12. i cerchi completi di pneumatico, vengono lavorati con attrezzatura schiacciacerchi che separa il pneumatico (CER 160103) dal cerchione metallico (materiale EoW).

13. Successivamente alle operazioni sopra descritte, i veicoli (o parti di essi) di piccole dimensioni possono subire un eventuale adeguamento volumetrico (pressatura) costruttore C&G, modello Taurus F5P.D, quindi vengono stoccati temporaneamente presso le aree denominate rif. 42-43-44 per poi essere conferiti a impianti terzi di frantumazione per il recupero finale R4.

1.7 Ai fini del calcolo della garanzia finanziaria relativa all'attività di cui al D.Lgs. 209/2003, i potenziali volumi quantitativi e le superfici utilizzabili (sia in comune a veicoli D.Lgs.209 e art. 231, oppure in via esclusiva per i soli veicoli D.Lgs. 209, ad esempi i rifiuti decadenti) sono i seguenti:

aree depositi / ingresso e carcasse pressate ottenute dopo la bonifica (settori rif 43-44-45, in comune): mq 968 – mc 2947 - ton 1083

settore messa in sicurezza e trattamento (in comune): mq 309

settori rifiuti decadenti pericolosi (in esclusiva): mq 10,5 – mc 5,15 – ton 3,85

settori rifiuti decadenti non pericolosi (in esclusiva): mq 17 – mc 26,4 – ton 18,4

1.b Descrizione generale delle operazioni recupero veicoli ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006

1.8 Le sequenze operative tipo relative alle variegate tipologie di veicoli di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/06 (recupero R13-R4) possono essere molteplici. Di seguito alcuni esempi.

- Camion (160104*): rimozione componenti pericolosi, solidi e fluidi, con modalità analoghe a quelle sopra elencate; rimozione pneumatici, parafanghi plastica e altri particolari tipo legno (es. pianale) e plastica (es. telone copertura); la cabina di guida (che contiene sedili, tessuti, gommapiuma, cruscotto, plastiche ecc. ecc.) viene pressata (mediante pressa mobile sopra descritta) e successivamente conferita ad impianti terzi di frantumazione che effettueranno il recupero finale R4 e la separazione di ferro, metalli e rifiuto "fluff"; mentre la parte costituita dal telaio, dai longheroni e dal motore viene posizionata nel settore RIF 1, e recuperata R4 mediante cesoiatura a freddo, cesoia n.pos. 30 in planimetria, e si ottiene in uscita materiale EoW.
- rimorchi e semirimorchi (160104* o, più propriamente 160106 poiché generalmente non contengono sostanze pericolose): rimozione pneumatici, parafanghi plastica, eventuale telone copertura e pianale legno (Cer 191207); la parte costituita dal telaio, longheroni, cassone viene posizionata nel settore RIF 1, e recuperata R4 mediante cesoiatura a freddo, cesoia n. pos. 30, e si ottiene in uscita materiale EoW.
- autobus (160104*): rimozione componenti pericolosi, solidi e fluidi, con modalità analoghe sopra elencate per i veicoli D.Lgs.209; rimozione pneumatici e superfici vetrate; spostamento al settore rif. 1 per adeguamento volumetrico mediante cesoia (pos. 30) per l'ottenimento di pezzature a misura camionabile; spostamento ai settori rif 43-44-45, quindi successivo conferimento ad impianti terzi di frantumazione che eseguiranno il recupero finale R4 e la separazione di ferro, metalli e rifiuto "fluff".

- carrelli elevatori (160104*): rimozione componenti pericolosi (es. batterie al piombo, lubrificanti se motore termico) rimozione componenti non pericolosi (es. sedili,

superfici vetrate, pneumatici); spostamento al settore rif 42 e recupero R4 (sempre nel settore rif 42) mediante taglio fiamma per l'ottenimento di materiale EoW; quindi spostamento al settore EoW del materiale recuperato.

- trattori agricoli (160104*): rimozione componenti pericolose con le modalità analoghe sopra elencate per i veicoli D.Lgs.209; rimozione componenti non pericolosi (es. sedile, superfici vetrate, pneumatici); spostamento al settore rif. 1 e recupero R4 mediante cesoiatura a freddo (pos. n.30 planinetria) e ottenimento in uscita di materiale EoW.
- rotabili ferroviari locomotori (160104* - 160106) (già preventivamente altrove bonificati da terzi da amianto e dotati di certificazione di avvenuta bonifica): rimozione (se presenti) di componenti pericolose residuali quali ad esempio batterie al piombo, oli lubrificanti e filtri olio (se locomotori diesel); rimozione componenti diverse non pericolose (es. vetro, plastica, materiali isolanti); spostamento ai settori esterni parte in rif. 1 e parte rif. 42 e recupero R4 mediante taglio fiamma (rif 42 e spostamento a settore EoW) e/o cesoiatura a freddo (rif. 1 e cesoia pos.n.30 planim.) e ottenimento di materiale EoW; mentre i materiali compositi di risulta (es. cavi elettrici gomma/rame, motori elettrici con bobine di rame) verranno conferiti a impianti terzi di frantumazione che eseguiranno il recupero finale R4 e la separazione della pregiata componente metallica dalla componente plastica e/o dal ferro.
- rotabili ferroviari trainati (160104* - 160106 carrozze passeggeri o carri merce) (già preventivamente altrove bonificati da terzi - ad es. da amianto e da fondami e residui di prodotti petrolchimici liquidi – solidi – gassosi, e dotati di certificazione di avvenuta bonifica); rimozione di componenti pericolose residuali (es. batterie luci treno, grassi e morchie dei respingenti); successiva rimozione componenti non pericolose (es. superfici vetrate, plastica, gommapiuma, tessuti, materiali isolanti, pianali legno ecc.); spostamento (come per il punto precedente) ai settori esterni parte rif 1 e parte rif. 42 e recupero R4 mediante taglio fiamma (rif. 42 e spostamento a settore EoW) e/o cesoiatura a freddo (rif 1 e cesoia pos. n. 30 planim.) e ottenimento di materiale EoW.
- motocicli (160104*): rimozione componenti pericolose con modalità analoghe di cui ai veicoli D.Lgs.209; successivo conferimento (insieme ai veicoli D.Lgs. 209) ad impianti terzi di frantumazione che eseguiranno il recupero finale R4 e la separazione di ferro, metalli e rifiuto "fluff".

Concludendo, l'eventuale riduzione volumetrica dei veicoli (generalmente art. 231) di grandi dimensioni (e/o spessore metallico elevato) subiscono taglio ossiacetilenico e/o cesoiatura a freddo e recupero R4; adesempio autocarri, rimorchi, macchine agricole e industriali, carrelli elevatori, rotabili ferroviari ecc: in uscita ha caratteristiche conformi a EoW.

1.9 La potenzialità di recupero R4 dei veicoli art. 231 D.Lgs. 152/06 è di 30.000 ton/anno; tale quantità è da considerarsi quota parte delle 500.000 ton complessive dell'autorizzazione al recupero, che non subisce pertanto variazioni.

1.10 Ai fini del calcolo della garanzia finanziaria relativa all'attività di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/06, i potenziali volumi quantitativi e le superfici utilizzabili (sia in comune a veicoli D.Lgs.209 e art. 231, oppure in via esclusiva per i soli veicoli D.Lgs. 209, ad esempi i rifiuti decadenti) sono i seguenti:

aree depositi / ingresso (settori rif 43-44-45, in comune): mq 968 – mc 2947 - ton 1083

settore messa in sicurezza e trattamento (in comune): mq 309

settori rifiuti decadenti pericolosi (in esclusiva): mq 11,5 - mc 9,7 – ton 8,45

settori rifiuti decadenti non pericolosi (in esclusiva): mq 34 - mc 83,4 – ton 43,4

2. Prescrizioni

2.1 i veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso; inoltre le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio; inoltre, mediante il rivelatore di radioattività posto in ingresso all'impianto, alla ricezione deve essere verificata la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, ai sensi dell'art. 157 del D.L.vo n. 230/1995 così come modificato dal D.L.vo n. 23/2009;

2.2 la ditta potrà ritirare veicoli con impianto a gas, solo se dotata dell'apposita apparecchiatura adibita all'estrazione, stoccaggio e combustione dei gas, contenuti nei serbatoi degli autoveicoli

2.3 le operazioni messa in sicurezza, demolizione, trattamento, promozione del riciclaggio, dovranno essere effettuate come disposto dall'allegato 1 del D.L.vo n. 209/2003 e s.m.i.; l'adeguamento volumetrico delle carcasse, mediante pressa, è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte le operazioni di cui al precedente punto, ivi comprese quelle di trattamento per la promozione del riciclaggio;

2.4 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi; Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183 del d.lgs. 152/06, così come specificato nel d.d.g. n. 36 del 7.01.1998 (B.U.R.L. - S.O. n. 6 del 9.02.1998) salvo diversa prescrizione stabilita nel seguente provvedimento;

2.5 il numero di carcasse di veicoli a motore depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 38199/98 e s.m.i. è così determinato:

- il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;
- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica, possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 m;

2.6 i settori per il deposito veicoli da trattare ed il deposito dei veicoli trattati, identificati nel progetto autorizzato, possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 5965/01con le seguenti indicazioni:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);
- siano rispettate le prescrizioni dettate al precedente punto 2.1;
- entrambi i settori presentino idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, non potrà essere utilizzato per i veicoli da trattare;

2.7 tutte le aree coperte o scoperte, interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica/trattamento e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse, devono essere realizzate con pavimentazione impermeabile, in calcestruzzo con trattamento al quarzo, ad eccezione dell'area destinata alla movimentazione e manovra che può essere pavimentata in asfalto; gli spazi relativi alle zone di deposito, qualora non diversamente individuabili, possono essere delimitati con apposita segnaletica orizzontale (strisce bianche o gialle);

2.8 deve essere costituito, e mantenuto in stato di efficienza, un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;

2.9 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività dell'impianto sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.; il carico e lo scarico devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello medesimo D.L.vo;

2.10 i recipienti adibiti allo stoccaggio autorizzato degli oli usati e dei filtri olio devono avere i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 16 maggio 1996, n. 392;
qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità; su detti recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.11 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di ogni singolo contenitore;

2.12 lo stoccaggio dei catalizzatori deve essere realizzato adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

2.13 la rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere quali airbag deve fare riferimento alle norme vigenti in materia;

2.14 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 ed utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola prevista dall'art. 80 del d.lgs. 285/02; inoltre, le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego; i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli su basamenti impermeabili;

2.15 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.16 deve essere realizzata un'adeguata barriera esterna di protezione ambientale, con siepi o alberature o schermi mobili, al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno;

2.17 l’area dell’impianto autorizzato deve essere delimitata con apposita recinzione realizzata su tutti i lati.

2.18 qualora l’impianto e/o l’attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16 febbraio 1982 e s.m.i. la messa in esercizio dell’impianto è subordinata all’acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.19 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 152/2006 e dai R.R. nn. 3 e 4 del 24/03/2006, con particolare riferimento alle prescrizioni disposte su parere dell’ente gestore della fognatura pubblica;

2.20 eventuali emissioni prodotte dall’impianto devono rispettare le condizioni prescrittive del D.L.vo n. 152/2006, art. 269, e s.m.i. e successive norme applicative;

2.21 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le prescrizioni attuative della Legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.;

2.22 per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 209/03 e quindi non appartenenti alle categorie M1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) di cui all’allegato II - parte A della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all’art. 231 del d.lgs. 152/06;

2.23 i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;

2.24 l’asportazione delle componenti pericolose dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici;

2.25 le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

2.26 i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

2.27 qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all’attacco chimico, che garantiscano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L’area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti con appositi sistemi di copertura;

2.28 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposita sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. La sezione di stoccaggio degli accumulatori esausti deve avere

caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi; devono comunque essere rispettati gli adempimenti stabiliti dal d.lgs. 188/08;

2.29 per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

2.30 la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal decreto ministeriale 20 settembre 2002 (G.U. 1ottobre 2002, n. 230);

2.31 il deposito dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

2.32 le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il CER 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato I al d.lgs. 209/03 e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998. Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 15 del d.lgs. 209/03, per consentirne il recupero completo;

2.33 dovrà essere evitato lo stoccaggio di rifiuti contaminati da oli nelle aree allo scoperto e soggette al dilavamento delle acque meteoriche;

2.34 il peso dei veicoli in entrata all'impianto deve essere quantificato così come previsto dalla Decisione europea 293/2005 emanata per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 53/2000. Il peso del singolo veicolo deve essere calcolato in uno dei seguenti modi: i) sulla base del peso del veicolo in servizio indicato nei documenti di immatricolazione, oppure sulla base del peso del veicolo in ordine di marcia indicato nel certificato di conformità di cui all'allegato IX della direttiva 70/156/CEE (3) del Consiglio, modificata, oppure se questi dati non fossero disponibili, sulla base del peso indicato nelle specifiche del fabbricante. In ogni caso il peso del singolo veicolo non deve comprendere il peso del conducente, che viene fissato a 75 kg, né il peso del carburante, a sua volta fissato a 40 kg. Se questi dati non fossero disponibili si utilizza un peso statistico presunto sulla base delle informazioni delle case automobilistiche che hanno stabilito una media di kg. 927 ovvero il peso stabilito dal d.p.c.m. 27/12/2008 relativo alle istruzioni di compilazione del M.U.D. veicoli (la quantità totale dei veicoli deve essere calcolata considerando un peso medio per veicolo pari a kg 950;

2.34 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Mantova ed al Comune territorialmente competente;

2.35 lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero

ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il piano di emergenza deve definire procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire.

B. Operazioni di recupero R13, R4 e R12 (RAEE) e smaltimento D15 di rifiuti speciali non pericolosi.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 l'impianto occupa una superficie utile pari a circa 74.366 m2., censita al NCTR del Comune di Marcaria al foglio n. 21 mappali n. 54, 79, 88, 175, 216, 219, 224, 246.

1.2 la suddetta area dal punto di vista urbanistico risulta così inserita del P.R.G.C. del Comune di Marcaria:
- Foglio 21, mappali 54, 79, 88, 175, 216, 219, 224: tessuto prevalentemente produttivo;
- Foglio 21, mappali 246: tessuto prevalentemente economico a forte specificità;

1.3 sono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre a recupero dei metalli e dei composti metallici;
- recupero dei metalli e dei composti metallici (R4);
- recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi (RAEE);
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di recupero dei RAEE;

i rifiuti in ingresso sono sottoposti a pesatura e controllo qualitativo e radiometrico (a mezzo di tre portali fissi, posti uno presso l'entrata dei treni e due all'entrata degli autocarri);

1.4 l'impianto, su area scoperta e pavimentata, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali e relativi quantitativi massimi di rifiuti sottoposti alle seguenti operazioni:

1.4.1 **operazioni di recupero dei metalli e dei composti metallici:**
- **messa in riserva (R13)** di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero (R4), viene effettuata in diversi settori (dettagliati nella planimetria allegata e nella tabella del punto 1.7), l'area complessiva utilizzata è pari a 21.202,25 mq per un volume massimo di 57.400,00 mc pari a circa 57.200,00 t;
  Lo stoccaggio dei rottami ricevuti presso il sito (messa in riserva R13) viene realizzata mediante cumuli e/o container o altri contenitori in plastica metallo o big bags, di rifiuti raggruppati per tipologia merceologica omogenea in aree dotate di pavimentazione. Le zone di stoccaggio in parte sono delimitate da barriere di

contenimento formate da moduli in calcestruzzo e/o da stalli prefabbricati, e in parte preponderante delimitate da segnaletica orizzontale a pavimento.

- **recupero (R4),** consiste sinteticamente nelle seguenti lavorazioni:

a) controlli in accettazione in ingresso in conformità ai Reg. UE 333/11 e 715/13 per i rifiuti oggetto di recupero R4. I carichi di rottami in ingresso vengono sistematicamente sottoposti a:

- controllo della completezza e correttezza della documentazione di accompagnamento,
- controllo radiometrico, a mezzo portali fissi (n. 2 per i camion e n. 1 per i rotabili)
- pesatura (n. 2 pese per camion e n. 1 per rotabili)
- controllo visivo in ingresso sulla parte superiore del carico e controllo visivo sull'intera massa a scarico avvenuto.

Il carico dei rifiuti viene considerato conforme se visivamente il carico non presenta sostanze/materiali tali da renderlo incompatibile con la classificazione attribuita dal produttore del rifiuto e con la possibilità tecnica di recupero presso l'impianto.

In caso di allarme radiometrico, viene attuata la procedura prevista dall'Esperto in Radioprotezione (già E.Q. - Esperto Qualificato) in attuazione art. 7 D.Lgs. 230/95 e s.m.i..

La ditta prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, verificherà se necessario l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (formulazione di identificazione e/o risultanze analitiche);

I rifiuti conferiti con "CER a specchio" per ogni conferimento la ditta procederà con la verifica di accettabilità tramite caratterizzazione secondo i seguenti criteri:

- nel caso in cui il rifiuto conferiti in modo occasionale, analisi presso un laboratorio esterno certificato per ogni conferimento;
- nel caso in cui il rifiuto conferiti in modo abituale, analisi presso un laboratorio esterno certificato ogni tre mesi.

Sono presenti le aree RIF 69/a – 69/b, funzionali per l'accettazione e le verifiche dei rifiuti in ingresso. Successivamente alle operazioni sopradescritte, vengono movimentati agli altri settori RIF di competenza.

In caso di verifica della non conformità del rottame scaricato con le caratteristiche di qualità ambientale, in ragione del rinvenimento di sostanze o materiali indesiderati in forma palese, separata e pertanto significativa, si procede secondo i seguenti casi:

- qualora la tipologia dei materiali indesiderati sia incompatibile con l'attuazione delle fasi di recupero, si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto. Non è possibile respingere la sola frazione non conforme;
- qualora la tipologia dei materiali indesiderati sia compatibile con l'attuazione delle fasi di recupero si provvede, nel rispetto delle misure di sicurezza, ad effettuarne il recupero.

b) cernita e separazione manuale e meccanica, mediante ragno caricatore con benna a polipo o piastra elettromagnetica, delle frazioni di rifiuto di metallo ferroso, metallo non ferroso, loro leghe e dalla separazione di altre frazioni estranee (legno, gomma, ecc.); il rifiuto voluminoso e /o fuori misura viene quindi compattato, mediante pressa o cesoiato (taglio) al fine di ottenere EoW conforme alle specifiche merceologiche del settore metallurgico e siderurgico (norme: Ceca, Aisi, Caef, Uni ed Euro);

c) adeguamento volumetrico di pressatura (mediante n. 2 presse fisse oleodinamiche, mod. Vezzani P900 e mod. Vezzani P5050, poste accoppiate ed a

livello interrato rispetto al piazzale) che permette di compattare il rottame che entra nelle casse di alimentazione in forma alla rinfusa, aggrovigliato e voluminoso, ed esce in pacchi di formato cubico delle dimensioni medie di cm 50 (h) x 50 (largh) x 30/70 (lungh); la produzione media oraria del mod. P900 è di 60 pacchi/ora, pari a 33 t/ora, mentre per il mod. P5050 è di 80-100 pacchi/ora, pari a 48 t/ora. Le presse non lavorano simultaneamente ma alternativamente pertanto la produzione massima stimata è di 80.000 t/anno. In posizione centrale rispetto alle presse è installata una gru fissa con l'estremità a polipo con la quale i rottami sono prelevati dalle aree adiacenti e posizionati nelle casse di compressione. Ai lati delle due presse vi sono due edifici nei quali sono installati i motori e le cabine elettriche che alimentano i macchinari e la gru;

d) la cesoiatura viene effettuata mediante due cesoie fisse (Henschel mod. SV1250/100 EP e mod. SV1630/100 EP) posizionate, in differenti zone, interamente fuori terra e fissate al suolo mediante zanche di ancoraggio. In adiacenza è posto il fabbricato nel quale sono installati i motori e la cabina elettrica di alimentazione. Mediante gru fissa con polipo, posta vicino al fabbricato, i rottami sono prelevati dalle aree di deposito e inseriti nel letto di alimentazione della cesoia. Il rottame in uscita dalla cesoia cade su un nastro trasportatore orientabile ed inclinato verso l'alto, il materiale in caduta viene inizialmente accumulato sul piazzale, nel raggio di azione del nastro, suddiviso per tipologie merceologiche e quindi riposizionato, a mezzo di gru semoventi, in altri cumuli identificati in planimetria con la dicitura "EoW prodotta da R4";

e) eventuali rifiuti, aventi dimensioni d'ingombro eccessive rispetto alle potenzialità della cesoia (ad esempio i vagoni ferroviari da demolire), sono sottoposti, nel settore R4-T, ad operazioni di pre-taglio mediante taglio ossiacetilenico (fiamma ossidrica) e/o cesoia mobile di tipo idraulico (marca PMI mod. 1500), montata su escavatore cingolato e dotata di becco a taglio (detto "coccodrillo"), per poi essere successivamente caricati nella cesoia fissa;

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di recupero dei metalli e dei composti metallici (R4), l'area complessiva utilizzata è pari a 64,80 mq per un volume massimo di 97,50 mc pari a circa 55,00 t;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di recupero dei metalli e dei composti metallici (R4), l'area complessiva utilizzata è pari a 17,00 mq per un volume massimo di 27,50 mc pari a circa 15,00 t;

f) L'attività di recupero (R4) ha la finalità di ottenere:

- EoW (End of Waste – ex MPS materie prime secondarie) materiale che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del Reg. UE 333/2011, pronto forno per l'industria siderurgica-metallurgica e conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI-EURO, relativamente a recupero di rifiuti di ferro, acciaio, ghisa, alluminio;

- EoW (End of Waste – ex MPS materie prime secondarie) materiale che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del Reg. UE 715/2013, pronto forno per l'industria metallurgica conforme a specifiche UNI-EURO, relativamente a recupero di rifiuti di rame e sue leghe;

- Rifiuti intermedi di lavorazione da conferire ad altri impianti per il recupero finale.

I materiali metallici ottenuti dalle operazioni di recupero dei rottami sono depositati in aree apposite distinte dalle aree di messa in riserva e di trattamento, come indicato nella planimetria allegata,

I volumi massimi stoccabili di Rottami ferrosi/metallici "End of Waste" presso ciascuna area sono i seguenti:

- Area Eow A – m3 20.900;
- Area Eow B – m3 16.790;
- Area Eow C – m3 5.100;
- Area Eow D – m3 4.850;
- Area Eow E – m3 3.800.

I cumuli di materiale recuperato saranno fra loro distinti in relazione alle specifiche merceologiche.

- le EoW prodotte dalle operazioni di recupero dei metalli e dei composti metallici (R4), sono poste in cumuli su area pavimentata scoperta per una superficie complessiva di circa 21.335 mq;
- la superficie a verde non pavimentata, posta esternamente sul perimetro dell'impianto è di 5.000 mq ed all'interno del medesimo è di circa 1.500 mq;
- l'area identificata in planimetria con la definizione di "magazzino prodotti siderurgici", pari a 1.000 mq, consiste in un deposito di materie prime oggetto di commercializzazione;
- la rimanente area è utilizzata per carico, scarico e manovra automezzi e mezzi asserviti alle funzionalità dell'impianto;

1.4.2 **operazioni di recupero RAEE:**

- **messa in riserva (R13)** di RAEE non pericolosi, viene effettuata in diversi settori (zone RIF 61, 62, 63, 64, 65, 66, gestite in alternanza ad altri rifiuti diversi dai RAEE, dettagliati nella planimetria allegata) posti all'interno del capannone, l'area complessiva utilizzata è pari 300,00 mq per un volume massimo di 1500 mc pari a circa 1500 t;
- i rifiuti RAEE, in base alle loro caratteristiche, può essere prevista la sola messa in riserva (R13) oppure anche delle operazioni di scambio (R12) di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. Operazioni R12 possono essere costituite da disimballaggio e raggruppamento per tipologie merceologiche omogenee (il CER rimane invariato).
- I RAEE in entrata sono classificati non pericolosi e possono appartenere alle categorie di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 49/2014, sia di grandi che di piccole e piccolissime dimensioni, sia professionali che domestici e sono:

GRANDI ELETTRODOMESTICI:
lavatrici; asciugatrici; lavastoviglie; apparecchi di cottura; stufe elettriche; piastre riscaldanti elettriche; forni a microonde; altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione alimenti; apparecchi elettrici di riscaldamento; radiatori elettrici; , altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi; ventilatori elettrici; altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento;

PICCOLI ELETTRODOMESTICI:
aspirapolvere; scope meccaniche; altre apparecchiature per la pulizia; macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili; ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti; tostapane; friggitrici; frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o pacchetti; coltelli elettrici; apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo; sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo, bilance.

APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI:
mainframe; minicomputer; stampanti; personal computer; computer portatili; notebook; agende elettroniche; copiatrici; macchine da scrivere elettriche ed

elettroniche; calcolatrici tascabili e da tavolo ed altri prodotti similari; terminali e sistemi utenti; fax; telex; telefoni con e senza filo; telefoni cellulari; segreterie telefoniche.
APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI:
apparecchi radio; apparecchi televisivi (senza tubo catodico); videocamere; videoregistratori; registratori hi-fi; amplificatori audio; strumenti musicali; altri prodotti di registrazione riproduzione suoni e immagini; pannelli fotovoltaici.
STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI:
trapani; seghe; macchine per cucire; apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali; strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo; strumenti per saldare, brasare o impiego analogo; apparecchiature per spruzzare, spendere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo; attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT
Treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo; console di videogiochi portatili; videogiochi; computer per ciclismo, immersioni subaquee, corsa, canottaggio ecc.; apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici; macchine a gettoni.
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Rivelatori di fumo; regolatori di calore; termostati; apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio; altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione di cibi o di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine, di prodotti solidi; distributori automatici di denaro contante; tutti i distributori di qualsiasi tipo di prodotto.

1.5 i quantitativi massimi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero sono i seguenti:
- recupero dei metalli e dei composti metallici (R4), al fine di ottenere EoW, è pari a 500.000 t/anno;
- recupero dei RAEE (R4, R4, R5), al fine di ottenere singole frazioni di rifiuto da avviare a recupero finale, è pari a 3.000 t/anno;

1.6 i tipi di rifiuti sottoposti alle varie operazioni, sono i seguenti:

Codice C.E.R.	**Descrizione C.E.R.**	**Operazione**
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti ***(7)***	R13-R4
110501	zinco solido	R13-R4
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-R4
120102	polveri e particolati di materiali ferrosi	R13-R4

120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13-R4
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13-R4
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	R13
120199	rifiuti non specificati altrimenti, cascami ferrosi/metallici di lavorazione dell'industria metalmeccanica	R13-R4
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	R13
130205*	olio lubrificante idraulico prodotto da manutenzione macchinari aziendali fissi e mobili ***(8)***	R13
150103	imballaggi in legno	R13
150104	imballaggi metallici	R13-R4
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose ***(8)***	R13
160103	pneumatici fuori uso	R13
160104*	Veicoli fuori uso	R13-R4
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13-R4
160107*	filtri dell'olio	R13
160108 *	componenti contenenti mercurio	R13-D15
160109 *	componenti contenenti PCB	R13-D15
160110 *	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	R13-D15
160113 *	liquidi per freni	R13-D15
160114 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13-D15
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	R13-D15
160116	serbatoi per gas liquido	R13-R4
160117	metalli ferrosi	R13-R4
160118	metalli non ferrosi	R13-R4
160119	plastica	R13

160120	vetro	R13
160122	componenti non specificati altrimenti ***(4)***	R13-R4
160119	rifiuti non specificati altrimenti (motori)	R13
160199	rifiuti non specificati altrimenti ***(2)***	R13-R4
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 ***(1)*** RAEE	R12-R13
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 ***(6)***	R13-R4
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215 ***(5)***	R13-R4-D15
160601*	Batterie al piombo	R13
160605	Altre batterie e accumulatori	R13
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13
170101	cemento ***(5)***	R13
170401	rame, bronzo, ottone	R13-R4
170402	alluminio	R13-R4
170403	piombo	R13-R4
170404	zinco	R13-R4
170405	ferro e acciaio	R13-R4
170406	stagno	R13-R4
170407	metalli misti	R13-R4
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 ***(5)***	R13
170604	materiali isolanti diversi di cui alle voci 170601* e 170603*	R13-D15
190199	metalli non ferrosi ***(3)***	R13-R4

191001	rifiuti di ferro e acciaio	R13-R4
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R4
191202	metalli ferrosi	R13-R4
191203	metalli non ferrosi	R13-R4
191204	plastica e gomma	R13-D15
191205	vetro	R13
191207	legno, diverso da quello di cui alla voce 191206	R13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	D15
200101	Carta e cartone ***(8)***	R13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121 200123 e 200135 ***(1)*** RAEE	R12-R13
200140	metallo	R13-R4

(1) limitatamente a: lavatrici, ventilatori, apparecchiature informatiche, apparecchiature di consumo, apparecchi di illuminazione privati delle sorgenti luminose; privi di componenti pericolose (es. batterie, pile, condensatori, tubi catodici)

(2) limitatamente alla parte motore

(3) limitatamente a rifiuti da cremazione provenienti esclusivamente da depositi temporanei situati nel territorio della provincia di Mantova

(4) limitatamente a motori privi di sostanze pericolose parzialmente o totalmente disinstallate dai veicoli fuori uso

(5) limitatamente ai rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero RAEE effettuate nel medesimo impianto ed ai rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero dei metalli e composti metallici purché derivati da operazioni di selezione e cernita manuale effettuate prima di avviare i rifiuti al trattamento meccanico;

(6) limitatamente alle apparecchiature di grandi dimensioni, composte esclusivamente da metallo e/o da composti metallici, non ricomprese nel D.L.vo n. 151/2005 e s.m.i. (art. 3, comma 1, punto a), già bonificate da componenti pericolose e da qualsiasi materiale e/o sostanza che possa produrre percolati o comunque possa essere nociva per l'ambiente e per l'uomo

(7) sostituisce il 020110 rifiuti metallici

(8) "messa in riserva" di rifiuti prodotti internamente, che vengono smaltiti/recuperati presso siti terzi

Note esplicative su alcuni codici:

120199: rottami ferrosi metallici scarti nuovi (sfridi di lavorazione) da industria metalmeccanica.
160122: cerchioni ferro e/o alluminio, motori e loro parti drenati da liquidi, sedili completi, altre parti ferrose o metalliche composite con materiali diversi (es. plastica, gomma ecc.).
191212: rifiuti misti indifferenziati (plastica e gomma, legno, carta cartone, vetro, prodotti tessili, minerali).
150202: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.
160106 del settore RIF 1: veicoli o parti di veicoli (solo tipologia art. 231, provenienti da settore messa in sicurezza veicoli), prima di trattamento R4 in cesoia fissa (n. planim. pos. 30).
160106 del settore RIF 42: veicoli o parti di veicoli (solo tipologia art. 231, provenienti da settore messa in sicurezza veicoli), effettuazione trattamento di recupero R4 totale o parziale mediante taglio fiamma, quindi spostamento ad aree EoW; in caso di recupero parziale R4 con taglio a caldo nel settore RIF 42 (materiali di elevato spessore), il materiale restante da recuperare R4 viene spostato al settore RIF 1 per il successivo taglio a freddo (cesoia, pos. 30).
160106 dei settori RIF 2-3-4-5-9-10-11-12-13: veicoli o parti di veicoli provenienti da terzi.

Si specifica che alcuni EER sono stati aggiunti rispetto la precedente autorizzazione in quanto è stata introdotta l'operazione R13 per i rifiuti decadenti dall'attività di autodemolizione art. 231 D.Lgs. 152/06, tutti i rifiuti sopra citati sono visionabili nella tabella riportata al punto 1.4 del Capitolo A.

1.7 le aree funzionali possono ospitare in modo alternato le seguenti tipologie di rifiuti:

settore RIF	**CER**	**MQ**	**Stoccaggio istantaneo (R13)**		**Attività**
			Mc	**ton**	
1	170405-120199-160117-170407-160106 (anche produz. proveniente da settore tratt.e messa in sicurezza veicoli, limitatamente alle tipologie art. 231) - 191202-191203	448	3000	3000	R4-R13
2	170405-120199-160117-170407-160106-191202-191203	676	4000	4000	R4-R13
3	170405-120199-160117-170407-160106-191202-191203-170402	1341	5000	5000	R4-R13
4	120101-170405-191202-191203-160106-170402 (R4-R13) - 160103 (solo R13)	390	1000	1000	R4-R13
5	120101-170405-191202-191203-160106-170402 (R4-R13)- 160103 (solo R13)	475	1000	1000	R4-R13
6	170402-160118-191203-191202-120102-120103-170401-170407 (R4-R13) 160103-170411 (solo R13)	1007	2000	2000	R4-R13
7	170402-160118-191203-191202-120102-120103-170401-170407 (R4-R13); 160103-170411 (solo R13)	302	1500	1300	R4-R13
8	170402-160118-191203-191202-120102-120103-170401-170407 (R4-R13) 160103-170411 (solo R13)	278	1500	1500	R4-R13

9	200140-160106-170405-170402-160117-191203-191202-120199-120101-120102-120103	894	2000	2000	R4-R13
10	200140-160106-170405-170402-160117-191203-191202-120199-120101-120102-120103	882	2000	2000	R4-R13
11	200140-160106-170405-170402-160117-191203-191202-120199-120101-120102-120103	866	2000	2000	R4-R13
12	200140-160106-170405-191202-120199-120101-120102-120103	1017	2000	2000	R4-R13
13	200140-160106-170405-191202-120199-120101-120102-120103	922	2000	2000	R4-R13
14	170405-120199	444	500	500	R4-R13
15/a	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-191001-191002 (R4-R13) - 150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)	28	200	200	R4-R13
15/b	191212	20	50	50	D15
16	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-191001-191002 (R4-R13) -150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)	28	200	200	R4-R13
17	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-191001-191002 (R4-R13) -150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)	28	200	200	R4-R13
18	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-191001-191002 (R4-R13) -150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)	78	200	200	R4-R13
19	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-191001-191002 (R4-R13)- 150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)	28	200	200	R4-R13
20	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-	28	200	200	R4-R13

	191001-191002 (R4-R13) -150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)				
21	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-191001-191002 (R4-R13) -150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)	28	200	200	R4-R13
22	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-191001-191002 (R4-R13) -150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)	28	200	200	R4-R13
23	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-191001-191002 (R4-R13) -150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)	28	200	200	R4-R13
24	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-191001-191002 (R4-R13) -150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)	28	200	200	R4-R13
25	170405-120199-190102-110501-120104-160116-160118-160122-160199-160214-160216-170403-170404-170406-190199-191001-191002 (R4-R13) -150103-160103-160119-160120-170101-170411-191204-191205-191207-160803-191212 (solo R13)	28	200	200	R4-R13
26	120199-120101-120102-170405-200140-150104-191202	1334	3800	3800	R4-R13
27	120199-120101-120102-170405-200140-150104-191202	456	1500	1500	R4-R13
28	120199-120101-120102-170405-200140-150104-191202	553	1500	1500	R4-R13
29	120199-120101-120102-170405-200140-150104-191202	163	500	500	R4-R13
30	120199-120101-120102-170405-200140-150104-191202	205	500	500	R4-R13
31	120199-120101-120102-191202-170405	797	1500	1500	R4-R13

32	120199-120101-120102-191202-170405	797	1500	1500	R4-R13
33	120199-120101-191202	602	1500	1500	R4-R13
34	120199-120101-120102-170405-120103-191202-191203	647	1500	1500	R4-R13
35	120199-120101-120102-170405-120103-191202-191203	772	2000	2000	R4-R13
36	170405-120199-120101-191202-160106-170402-191203	876	2000	2000	R4-R13
37	170405-120199-120101-191202-160106-170402-191203	572	1500	1500	R4-R13
38	120199-120101-120102-170405-120103-191202-191203	1538	2500	2500	R4-R13
39	120199-120101-120102-170405-120103-191202-191203	162	400	400	R4-R13
40	120199-120101-120102-170405-120103-191202-191203	121	250	250	R4-R13
41	120199-120101-120102-170405-120103-191202-191203	96	200	200	R4-R13
42	160106 (anche produz. proveniente da settore tratt.e messa in sicurezza veicoli, limitatamente alle tipologie art. 231) - 170405-160214	871	1500	1500	R4-R13
61	120101-120102-120103-120104-170402-191203 (R4-R13); 160214-200136 (solo R12-R13 RAEE)	50	250	250	R4-R13-R12
62	120101-120102-120103-120104-170402-191203 (R4-R13); 160214-200136 (solo R12-R13 RAEE)	50	250	250	R4-R13-R12
63	120101-120102-120103-120104-170402-191203 (R4-R13); 160214-200136 (solo R12-R13 RAEE)	50	250	250	R4-R13-R12
64	120101-120102-120103-120104-170402-191203 (R4-R13); 160214-200136 (solo R12-R13 RAEE)	50	250	250	R4-R13-R12
65	120101-120102-120103-120104-170402-191203 (R4-R13); 160214-200136 (solo R12-R13 RAEE)	50	250	250	R4-R13-R12
66	120101-120102-120103-120104-170402-191203 (R4-R13); 160214-200136 (solo R12-R13 RAEE)	50	250	250	R4-R13-R12
68/A	130205* (rifiuto prodotto da altre attività)	5	10	9	R13
68/B	200101 (rifiuto prodotto da altre attività)	5	5	5	R13
68/C	150202* (rifiuto prodotto da altre attività)	5	5	5	R13

69/A	170411-160216-160214-200136 rifiuti codici a specchio in attesa di caratterizzazione merceologica	20	25	25	R13
69/B	170411-160216-160214-200136 rifiuti codici a specchio in attesa di caratterizzazione merceologica	20	25	25	R13
TOTALI RIFIUTI		**21202**	**57400**	**57200**	

Le singole aree potranno ospitare in modo alternato più rifiuti, garantendo l'assenza di commistione in quanto in ogni area, per un dato periodo, vi sarà la gestione di un rifiuto alla volta. Pertanto, non vi saranno situazioni tali per cui in un'area possa esservi presenza contemporanea di due o più rifiuti. La cartellonistica recante l'individuazione del CER gestito sarà di volta in volta aggiornata degli operatori.

2 Prescrizioni.

2.1 l'operazione di messa in riserva deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche del D.D.G. 7 gennaio 1998, n. 36 e di cui all'allegato 5 del D.M. 5 aprile 2006, n. 186(allegato 5). In particolare:

- un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
- gli spazi relativi alle zone di conferimento e stoccaggio dei rifiuti devono essere delimitati con apposite divisorie in cls e/o metallo e/o segnaletica verticale ed orizzontale anche in rilievo (ove non siano possibili le divisorie in cls o metallo), al fine del contenimento e di evitare promiscuità tra i diversi codici CER in stoccaggio e di rendere visibili le aree autorizzate;
- lo stoccaggio deve essere effettuato in modo da garantire il contenimento dei rifiuti entro i limiti della singola area autorizzata e nel rispetto delle norme di sicurezza per gli ambienti di lavoro;
- l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e delle materie recuperate, stoccati esternamente al capannone, non potrà essere superiore all'altezza della barriera verde ed in ogni caso lo stoccaggio non può superare i 4 metri di altezza;
- ogni area autorizzata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso può contenere, in modo alternato, un singolo codice EER, tra quelli presenti negli elenchi ai precedenti punti e nelle modalità specificate nella planimetria allegata, con apposita cartellonistica deve essere specificatamente indicato solo il codice EER del rifiuto presente al momento;
- lo stoccaggio in container, deve essere effettuato in aree opportunamente identificate con apposita delimitazione visiva (es. fascia di colore giallo sul pavimento);
- lo stoccaggio in cumuli, deve essere effettuato in aree delimitate da appositi muretti di contenimento in c.a.p. (tipo new jersey);
- le operazioni di messa in riserva dei RAEE devono essere effettuate in conformità a quanto disposto dal D.L.vo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i. e al Decreto Legislativo 14 marzo 2014 , n. 49;
- i rifiuti polverulenti o che possono dar luogo a polverulenza devono essere oggetto di stoccaggio in luogo protetto o comunque in cassoni scarrabili chiusi;
- le EoW prodotte dalle operazioni di recupero dei metalli e dei composti metallici (R4) e depositate negli appositi spazi, dovranno essere poste in cumuli tali da garantire il rispetto delle norme di sicurezza e non superando l'altezza di oltre un quinto di quella delle barriere verdi perimetrali;
- le materie prime secondarie (MPS) ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181 bis del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;

2.2 alla ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare:

- il possesso dei documenti di trasporto idonei previsti dall'art. 188 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (formulario di identificazione);
- l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea identificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti; qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. I RAEE in accettazione all'impianto appartengono esclusivamente ai CER 160214 e 200136 (lavatrici, ventilatori, apparecchiature informatiche, apparecchiature di consumo, apparecchi di illuminazione privati delle sorgenti luminose, riferimenti al punto 1.4.2 della presente Relazione Tecnica) e devono essere privi di componenti pericolose (batterie, pile, condensatori e tubi catodici);

2.3 qualora il carico sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 le materie prime secondarie (EoW) ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 184-ter del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;

2.5 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.6 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.7 l'esercizio dell'impianto è subordinato alla presenza e mantenimento delle seguenti misure precauzionali e di sicurezza:

a) - acquisizione del certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione so¬stitutiva prevista dalla normativa vigente, qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli in¬dicati dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i.; il successivo esercizio è subordinato al rinnovo periodico del certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione so¬stitutiva prevista dalla normativa vigente;

b) - predisposizione di un apposito "Piano di emergenza interna" (PEI), secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132; il gestore trasmette al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE). In seguito, il Piano di emergenza interna (PEI) è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante;

c) - impianto di videosorveglianza;

d) - impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;

e) - idonei presidi minimi antincendio (estintori);

f) - la circolazione all'interno dell'impianto sia opportunamente regolamentata con

l’adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica;

2.8 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 152/06 e s.m.i., parte terza e dal dal R.R. n. 3 e dal R.R. n. 4 del 24/03/2006, dal R.R. n. 6/2019 e dalla D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/06, e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.9 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive dal D.L.vo 152/06, art. 269 e s.m.i. e successive norme applicative; inoltre, devono essere attuati tutti gli accorgimenti strutturali e gestionali idonei per massimizzare il contenimento delle emissioni diffuse di polveri mediante la riduzione delle altezze di caduta dei materiali durante la loro movimentazione, comprensiva delle operazioni di carico/scarico. Inoltre, le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.10 deve essere realizzata e mantenuta un’adeguata barriera esterna di protezione ambientale, con siepi o alberature o schermi mobili, al fine di minimizzare l’impatto visivo dell’impianto e la rumorosità verso l’esterno; inoltre, il perimetro dell’insediamento deve essere delimitato da una recinzione in cls o in rete metallica fissata su apposito muretto in cls di altezza adeguata, realizzata su tutti i lati;

2.11 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le prescrizioni attuative della Legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.; inoltre, l’impatto acustico dovrà essere verificato con le cadenze stabilite nel piano di monitoraggio di cui all’allegato C del presente provvedimento;

2.12 dovranno essere rispettate le norme di settore inerenti alla sorveglianza radiometrica, di cui all’art. 157 del D.L.vo 20 febbraio 2009, n. 23 "Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito" e D.L.vo 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”

2.13 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia , al Comune ed all’A.R.P.A. competenti per territorio.

2.14 l’autorizzazione per il recupero dei rifiuti è concessa, a norma di legge, sulla base delle norme tecniche dell’End of Waste ossia ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività”;

2.15 L’attività di recupero (R4), deve garantire l’ottenimento di prodotti che rispettano le specifiche tcniche di settore, quali:

- EoW (End of Waste – ex MPS materie prime secondarie) materiale che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del Reg. UE 333/2011, pronto forno per l’industria siderurgica-metallurgica e conforme alle specifiche CECA, AISI,

CAEF, UNI-EURO, relativamente a recupero di rifiuti di ferro, acciaio, ghisa, alluminio;
• EoW (End of Waste – ex MPS materie prime secondarie) materiale che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del Reg. UE 715/2013, pronto forno per l'industria metallurgica conforme a specifiche UNI-EURO, relativamente a recupero di rifiuti di rame e sue leghe;

2.16 qualora il deposito dei materiali ottenuti dall'attività di recupero, raggiunga le quantità massime consentite, di cui al punto 1.4, la ditta è tenuta ad interrompere l'attività di recupero (R4) dei rifiuti; contestualmente comunica alla Provincia ed agli Enti interessati la sospensione del ritiro dei rifiuti che continuerà sino all'avvenuta commercializzazione del prodotto che deve essere destinato all'utilizzo per scopi specifici, come stabilito dall'art. 184-ter D.lgs 152/06 e s.m.i., pertanto non sono consentiti ulteriori depositi del materiale recuperato presso altri siti diversi da quello di produzione;

2.17 nel caso di un prodotto EoW che abbia perso le caratteristiche, esso diventa in quel momento rifiuto prodotto dal gestore dell'impianto ed andrà quindi gestito in modo analogo agli altri rifiuti prodotti;

2.18 il personale addetto alle operazioni di caricamento, trasporto e di ispezione deve essere edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.19 sono fatte salve le condizioni e le prescrizioni di competenza dell'A.T.S. Val Padana, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, che possono essere disposte successivamente, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto;

2.20 dovrà essere garantita, con personale e/o mezzi adeguati, la sistematica pulizia dell'area del piazzale e prestata particolare cura alla manutenzione delle pavimentazioni nelle aree di deposito e trattamento rifiuti, dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e del sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate, mediante periodiche verifiche di tenuta statica e idraulica. Almeno semestralmente, dovrà essere effettuata la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione/disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche, e, con cadenza almeno trimestrale, effettuare il monitoraggio relativamente all'integrità delle superfici pavimentate;

2.21 sia pianificata la logistica del conferimento dei rifiuti in ingresso, ottimizzando carichi e percorsi dei mezzi di trasporto, per minimizzare le interferenze con la viabilità locale;

2.22 si adottino macchinari e mezzi di trasporto dotati delle migliori caratteristiche e dotati dei più avanzati presidi disponibili in termini di emissioni;

2.23 le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il piano di emergenza deve definire procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire.

C. Condizioni e prescrizioni disposte dagli enti competenti nella precedente autorizzazione rilasciata a Bandinelli, inerenti all'intero insediamento, costituito dagli impianti di Messa in sicurezza, demolizione recupero materiali e rottamazione veicoli a motore e rimorchi ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 (A) e Operazioni di recupero R13, R4 e R12 (esclusivamente per i RAEE) e smaltimento D15 di rifiuti speciali non pericolosi (B).

1. Condizioni e prescrizioni disposte dal Decreto di Compatibilità Ambientale n. 860 del 04/02/2010 della D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia.

a). in fase di costruzione:

1.1 particolare cura dovrà essere dedicata alla realizzazione ed alla manutenzione delle pavimentazioni, delle vasche e dei bacini di contenimento nonché delle aree di stoccaggio dei rifiuti, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e del sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate; ogni intervento dovrà essere realizzato con materiali ad alta resistenza meccanica e alla corrosione e con perfetta impermeabilità, e dovrà essere sottoposto a collaudo prima dell'esercizio, nonché a periodiche verifiche di tenuta statica e idraulica;

1.2 si provveda alla limitazione dell'emissione di polveri mediante gli usuali metodi (riduzione dell'altezza dei cumuli del materiale scavato, bagnatura del terreno, protezione degli eventuali sili, ecc.), nonché all'adozione di tutte le opportune misure organizzative e gestionali atte a ridurre le emissioni sonore del cantiere, anche sulla base di specifici rilievi fonometrici in corrispondenza dei recettori più esposti;

1.3 il terreno accantonato durante la cantierizzazione dovrà essere depositato in aree apposite e dovrà essere utilizzato nella maggior misura possibile per la sistemazione finale delle aree a verde; l'eventuale eccedenza dovrà essere gestita in conformità all'art. 186 del D.L.vo 152/06;

b). in fase di esercizio:
1.4 i rifiuti ed i materiali polverulenti dovranno essere gestiti in modo tale da ridurre le emissioni eventualmente generate nella loro movimentazione, limitando le altezze di caduta e mediante l'utilizzo, ad esempio, di contenitori dotati di chiusura ermetica, ovvero mediante sistemi di copertura mobili quali teli in polietilene;
1.5 i cumuli di materiali in deposito dovranno avere un'altezza contenuta, non superando di oltre un quinto quella delle barriere verdi perimetrali, al fine di ridurre sia i fenomeni di dispersione che l'impatto visivo dall'esterno;
1.6 per lo stoccaggio di rifiuti liquidi in fusti e/o cisternette sia predisposto idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
1.7 gli oli minerali esausti siano stoccati in contenitori ermeticamente chiusi in area esclusivamente dedicata, per una quantità massima non superiore a 500 litri;
1.8 pile e accumulatori esausti siano depositati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, con platea impermeabilizzata, resistente alla corrosione e all'aggressione degli acidi e munita di sistema di raccolta degli sversamenti;
1.9 i prodotti e le materie prime secondarie (m.p.s.) ottenuti dalle operazioni di recupero devono rispettare quanto previsto all'art. 181.bis del D.L.vo 152/06 o, nei casi non contemplati, possedere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque presentarsi nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

c). in caso di chiusura dell'attività:
1.10 la Ditta dovrà provvedere al ripristino integrale ed al recupero ambientale dell'area, con modalità da concordare con il Comune e fermi restando gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di bonifica dei terreni.

2. Condizioni e prescrizioni disposte da A.R.P.A. Dipartimento di Mantova

a). in fase di costruzione:
2.1 recintare in modo adeguato l'area di scavo prevedendo barriere frangivento;
2.2 nella movimentazione e carico del materiale polverulento dovrà essere garantita una adeguata (nel senso di ridotta) altezza di caduta del materiale sul mezzo di trasporto;
2.3 durante le operazioni di carico dell'automezzo sarebbe ragionevole spegnere sempre il motore dello stesso;
2.4 i macchinari ed i mezzi di trasporto dovranno funzionare con carburanti per autotrazione aventi le migliori caratteristiche merceologiche, ad esempio un gasolio con tenore di zolfo inferiore a 10 ppm;
2.5 il valore di opacità dei fumi di scarico dei motori funzionanti a gasolio dovrà rispettare quanto previsto per la specifica classe del veicolo oppure sarà necessaria la dotazione di sistemi di abbattimento del particolato omologati ai sensi della normativa vigente;
2.6 per lo stoccaggio del terreno in cumuli eventualmente predisporre un sistema di umidificazione dello stesso;
2.7 per un adeguato monitoraggio della risorsa idrica sotterranea è opportuno realizzare almeno tre piezometri, dei quali uno a monte e due a valle rispetto al senso di deflusso dell'acqua di falda, da monitorare due volte all'anno in corrispondenza del minimo e del massimo livello statico;
2.8 dovranno essere predisposti idonei accorgimenti atti a garantire un apporto di acqua alla vegetazione presente all'interno dell'impianto anche nei periodi di scarsa piovosità;

b). in fase di esercizio:
2.9 al fine di migliorare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento a monte degli impianti di trattamento "acque di 1^ e 2^ pioggia", è parere che la ditta si attivi per

individuare quelle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti più soggetti al rilascio di sostanze inquinanti e predisponga un programma per procedere alla loro copertura.

3. Condizioni e prescrizioni disposte dalla R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO.

Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 56 del D.P.R. n. 753/1980, inerente "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di Trasporto", che cita: "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti sommi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli".

4. Piano di monitoraggio ambientale

Il piano di monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato dovrà essere effettuato nelle modalità esposte nella tabella seguente, fatte salve le prescrizioni presenti negli specifici Allegati e/o Capitoli. Pertanto, la sotto riportata tabella dovrà essere integrata e coordinata con le specifiche prescrizioni contenute nei capitoli del presente Allegato.

I dati rilevati dovranno essere trasmessi, con cadenza annuale, agli Enti interessati (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova e Comune di competenza).

Piano di monitoraggio ambientale

OGGETTO	TIPO DI ANALISI O INTERVENTO	PARAMETRI	FREQUENZA DELL'ANALISI												ESECUTORE / RESPONSABILE	NOTE
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
Acque di falda (piezometri)	• Qualità acqua di falda	• Vedi elenco B1	X						X						• CAP/COQ	
Aria	• Immissioni in atmosfera	• Vedi elenco D	X					X							• Professionista esterno/COQ	Solo sui punti di rilevazione esterna
Aria	• Immissioni in atmosfera	• Biomonitoraggio con licheni						X							• Professionista esterno/COQ	
Acque superficiali (scarico in cis)	• Qualità chimico-fisica	• Vedi elenco B	X					X							• Lab. esterno/COQ	
Acque scaricate in fognatura	• Qualità chimico-fisica	• Vedi elenco B	X					X							• Lab. esterno/COQ	
Consumi idrici	• Quantificazione tramite contalitri	• mc/anno	X												• CAP / DT	
Consumi energetici	• Quantificazione tramite contatore	• MW/anno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	• CAP / DT	
Pesa a ponte	• Taratura	• Verifica tramite pesi del fornitore	A seguito di ogni intervento di riparazione e comunque triennale												• Costruttore/Tecnico abilitato	
Sfalcio erba/ potatura	• Taglio con macchina					X		X		X					• terzista esterno	
Verifica e manutenzione pompe	• Intervento specialistico		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	• Tecnico abilitato	
Manutenzione impianto elettrico	• Intervento specialistico									X					• Tecnico abilitato	
Manutenzione rilevatore radioattività	• Intervento specialistico							X							• Tecnico abilitato dal costruttore	Come da manuale di manutenzione
Manutenzione impianto antincendio	• Intervento specialistico				X						X				• Tecnico abilitato	
Rilevamento/analisi acustica	• Intervento specialistico	Vedi normativa vigente in materia							X						• Tecnico abilitato	

Allegati: elenco B, elenco B1, elenco D

LEGENDA: COQ Responsabile controllo di qualità/ DT Direttore tecnico/ CAP Capoimpianto DG Direzione generale

ELENCO B	ELENCO B1	ELENCO D
• Colore • Odore • torbidità • pH • solidi sospesi totali • materiali sedimentabili • COD • Azoto ammoniacale • Azoto nitroso • Azoto nitrico • Fosforo totale • Grassi ef oli animali e vegetali • conducibilità • cloruri • solfati • olii/idrocarburi • tensioattivi • Ferro • Zinco • Piombo • Cadmio • Mercurio • Nichel • Stagno • Cromo	• pH • COD • arsenico • cadmio • cromo III • cromo VI • piombo • rame • zinco • nichel • mercurio • ferro • manganese • fenoli • conducibilità • cloruri • solfati • nitrati • bicarbonati • calcio • magnesio • sodio • potassio • durezza totale • idrocarburi totali • solventi clorurati • solventi organici aromatici • BOD5 • TOC • Ossidabilità Kubel	• polveri totali • PM10 • As • Cd • Ni • Hg • IPA • Ossidi di metalli

Capitolo 2 – Emissioni in atmosfera

Prescrizioni specifiche

L'azienda dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti strutturali e gestionali idonei per massimizzare il contenimento delle emissioni diffuse, e in particolare:

- stoccare i rifiuti polverulenti (CER 120101 – 120102 – 120103 – 120104) costituiti da limatura, polveri e trucioli all'interno del capannone al riparo da agenti atmosferici in container scarrabili e/o cassonetti in polietilene o metallo di piccoli dimensioni con coperchi rigidi in metallo/plastica. Il materiale in uscita viaggerà negli stessi container coperti da telone o contenitori con cui è entrato;
- contenere le emissioni diffuse di polveri mediante la riduzione delle altezze di caduta dei materiali durante la loro movimentazione, comprensiva delle operazioni di carico/scarico;

- contenere le emissioni di polveri dai cumuli di rottame metallico costituiti sia da rifiuti che da EoW in giacenza mediante impianto mobile di atomizzazione (cisterna mobile carrellata trainata con capacità di 2.000 lt) per l'irrorazione con acqua nebulizzata (raggio di influenza pari a circa 8-9 m) dei cumuli stessi; l'utilizzo dell'impianto mobile di atomizzazione dovrà avvenire in modo costante e continuativo. L'attività di irrorazione di cumuli mediante l'impianto di atomizzazione di cui si tratta potrà essere sospesa solo qualora le condizioni meteorologiche consentano un naturale contenimento e abbattimento delle emissioni diffuse prodotte dall'esercizio dell'attività. Dovrà essere predisposto a cura dell'azienda un registro ove dovranno essere annotate le date nelle quali è stata interrotta - in relazione alle condizioni meteorologiche favorevoli - l'attività di irrorazione di cumuli mediante l'impianto di atomizzazione. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- innalzamento, dove possibile, delle attuali recinzioni con predisposizione di teli di contenimento e delle barriere frangivento (ove tecnicamente fattibile), sulle recinzioni stesse, e in particolare:
    - lato nord (SP10) – impianto pre-esistente: posizionamento rete/telo plastificato fino all'altezza della recinzione;
    - lato sud (ferrovia) – impianto pre-esistente: innalzamento della recinzione fino a 2,20 m e posizionamento rete/telo plastificato;
    - lato nord (SP10) e ovest (campagna) – impianto nuovo: innalzamento della recinzione fino a 2,40 m e posizionamento rete/telo plastificato;
    - lato sud (ferrovia) – impianto nuovo: innalzamento della recinzione fino a 2,20 m e posizionamento rete/telo plastificato;
- qualora in sede di monitoraggio ambientale dovessero evidenziarsi delle criticità legate alle emissioni polverulente derivanti dai cumuli in giacenza dello stabilimento (es: incrementi delle concentrazioni di inquinanti tra monte e valle rispetto alla direzione dei venti prevalenti), l'Azienda dovrà presentare una apposita progettualità finalizzata all'innalzamento ulteriore delle recinzioni;
- per le emissioni prodotte dalle operazioni di pre-taglio con fiamma ossidrica (Ed1), presidiate da un sistema mobile di captazione e abbattimento delle polveri, non si propone nessun limite di emissione. Il sistema di abbattimento, provvisto di idoneo dispositivo per il controllo della funzionalità e dell'efficienza di filtrazione, dovrà essere controllato e manutentato con le tempistiche previste dal manuale del fabbricante; in ogni caso dovrà essere garantita una manutenzione almeno annuale, di cui dovrà essere tenuta registrazione;
- l'attività di demolizione dovrà essere gestita predisponendo tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali idonei per il contenimento delle emissioni diffuse. Allo scopo, anche l'emissione della torcia (Ed6) dovrà essere condotta nell'ambiente esterno ad un'altezza tale da disperdere gli inquinanti prodotti durante la combustione dei gas.

Per quanto riguarda poi le emissioni denominate Ed2, Ed3, Ed4, Ed5 si prescrive quanto segue:

- per l'emissione diffusa Ed2 (nastro cesoia Henschel 1250), predisposizione di un sistema di nebulizzazione in continuo, costituito da due ugelli fissati nella parte terminale del nastro trasportatore, per mezzo dei quali il materiale cesoiato, nel momento in cui cade nel vuoto, venga irrorato da acqua nebulizzata (raggio di influenza per ciascun ugello pari a circa 3,5 m);
- per l'emissione diffusa Ed3 ed Ed4 (presse fisse Vezzani mod. 5050 e P900) predisposizione di un sistema di nebulizzazione in continuo per ciascuna pressa, posizionato nella parte superiore del corpo delle testate. L'irrorazione avverrà in direzione delle casse di alimentazione interrate delle presse, da un'altezza di circa 2,20 m con raggio di influenza pari a 3,5 m;

- per l'emissione diffusa Ed5 (nastro cesoia Henschel 1650) riduzione dell'altezza di caduta del rottame (da 10,05 m a 8,10 m) tramite installazione di uno scivolo di scarico e installazione di un sistema di nebulizzazione in continuo analogo a quello previsto per l'emissione Ed2.

Tutti gli interventi di manutenzione dei sistemi di nebulizzazione dovranno essere registrati ed il registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

La gestione di tutti i sistemi di nebulizzazione presenti all'interno dello stabilimento dovrà esser effettuata e condotta in modo tale che non si formino, a terra, accumuli di acqua, nel qual caso gli stessi dovranno essere gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i).

La ditta dovrà predisporre un manuale operativo di gestione delle operazioni svolte presso l'azienda, finalizzato al contenimento delle emissioni a carattere polverulento i cui contenuti dovranno essere preventivamente concordati con l'ARPA di Mantova. Tale manuale operativo dovrà essere predisposto alla messa a regime dell'impianto e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Al fine di massimizzare il contenimento delle emissioni diffuse, l'altezza dei cumuli di rottami stoccati e delle EoW prodotte, fermo restando le volumetrie autorizzate con atto dirigenziale n. 3508/2010 e s.m.i., dovrà essere contenuta e non dovrà superare quanto disposto in merito in sede di decreto VIA regionale n. 860/2010. Qualora in sede di monitoraggio ambientale dovessero evidenziarsi delle criticità legate alle emissioni polverulente derivanti dai cumuli in giacenza, fatto salvo quanto già disposto e previsto in merito all'innalzamento delle altezze delle recinzioni perimetrali, l'altezza degli stessi dovrà essere ridotta.

Premesso che il piano di monitoraggio ambientale dovrà essere esteso su tutto il perimetro dello stabilimento, così come previsto nel parere A.R.P.A. prot. n. 156657 del 13/11/2012 allegato al presente provvedimento, si precisa che il numero e l'ubicazione delle postazioni di misura del piano di monitoraggio ambientale dovranno essere concordate preventivamente con A.R.P.A.; qualora sulla base di detto confronto risultasse necessario modificare o aggiornare il piano di monitoraggio già approvato, la ditta dovrà presentare specifica istanza di modifica ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. aggiornando l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

Salvo diverse specifiche prescrizioni indicate nei pareri allegati, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e alle emissioni autorizzate, oggetto della domanda.

Si ritiene infine che le 3 prescrizioni specifiche imposte dall'Azienda Sanitaria, riportate a pag. 4 e 5 di cui all'allegato parere prot. ASL n. 68989 del 14/11/2012 – in atti provinciali prot. n. 50308 del 15/11/2012, siano già ricomprese ed armonizzate con tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni imposte dal Provincia ed ARPA e incluse nel presente provvedimento.

Caratteristiche delle emissioni

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

2. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- ***2.1.*** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, integrazioni e modificazioni.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

2.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento per guasti accidentali;

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

3. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs 152/06 e s.m.i.

Criteri di manutenzione

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento/trattamento devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare, devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

4.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;

4.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

4.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di tras.m.i.ssione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

4.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità preposte al

controllo.
Qualora la ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

Messa in esercizio e a regime

5. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti o degli impianti oggetto di modifica, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

6. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto nel presente atto, è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

7. In caso di rinnovo dell'autorizzazione – in assenza di modifiche – di uno stabilimento già attivo, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio i referti analitici, entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di rinnovo.

Modalità e controllo delle emissioni

8. Entro 20 giorni dalla data di messa a regime, l'esercente è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.

8.1. Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e abbia l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;

8.2. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.

9. Le verifiche successive alla messa a regime devono essere eseguite con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

10. Le caratteristiche degli impianti di abbattimento installati, o di cui si rendesse necessaria la modifica e/o l'installazione ex novo, dovranno essere coerenti con i criteri e le indicazioni di cui alle D.G.R. n. 13943/03 e successiva D.G.R. n. 3552/12. A tale scopo dovrà essere tenuta disponibile la documentazione tecnica che ne attesti la conformità.

Metodologia analitica

11. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Si ricorda in ogni caso che:

11.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

11.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati con idonee segnalazioni;

11.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

11.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita alle condizioni normali ed espressa in Nm^3/h;
- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h;
- temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Molestie olfattive

In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività), anche conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3018 del 15/02/2012.

Prescrizioni finali

Il controllo dell'adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni è demandato all' A.R.P.A.
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'autorità competente procederà alla diffida ai sensi dell'art. 278 "Poteri di ordinanza" del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Capitolo 3/A - Scarico in fognatura delle acque di prima pioggia

Allegato: Provvedimento n. 1579 del 25/11/2020 rilasciato dall'Autorità A.T.O. della provincia di Mantova, a recapitare in pubblica fognatura le acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento della Ditta BANDINELLI S.p.A., ubicato in comune di Marcaria - Via Virgilio n. 2, corredato dal parere del gestore del servizio unico integrato e da planimetria integrata rifiuti-acque.

Capitolo 3/B - Scarichi in corpo idrico superficiale delle acque di seconda pioggia

1. Descrizione

- Le acque di prima pioggia, provenienti da n. 5 impianti di trattamento acque di prima pioggia sono scaricate in pubblica fognatura previo trattamento chimico-fisico nell'impianto denominato 42, costituto da:

- fase di flocculazione
- fase di sedimentazione a pacchi lamellari
- fase di filtrazione su quarzite
- fase di filtrazione su carboni.

- L'impianto di trattamento acque di prima pioggia esistente, denominato 1, al servizio delle superfici del "Piazzale Nord esistente", ha le seguenti caratteristiche:

- la potenzialità è per un'area pari a 22.500 mq. Attualmente l'area è pari a 19.584 mq;
- manufatto scolmatore all'ingresso dell'impianto con piastra magnetica al neodimio e griglia filtrante;
- n. 3 vasche di accumulo acque di prima pioggia (volume totale mc 112,5; volume minimo richiesto ai sensi del R.R.4/2006: mc 98).

- L'impianto di trattamento acque di prima pioggia esistente, denominato 2, al servizio delle superfici del "Piazzale Sud esistente", ha le seguenti caratteristiche:

- la potenzialità è per un'area pari a 27.200 mq. Attualmente l'area è pari a 15.121 mq;
- manufatto scolmatore all'ingresso dell'impianto con piastra magnetica al neodimio e griglia filtrante;
- n. 2 vasche di accumulo acque di prima pioggia (volume totale mc 136; volume minimo richiesto ai sensi del R.R.4/2006:mc 76).

- L'impianto di trattamento acque di prima pioggia, denominato 33, al servizio delle superfici del "Parcheggio esterno", ha le seguenti caratteristiche:

- la potenzialità è per un'area pari a 2.200 mq. Attualmente l'area è pari a 1.728 mq;
- manufatto scolmatore all'ingresso dell'impianto;
- vasca di accumulo acque di prima pioggia (volume totale mc 11; volume minimo richiesto ai sensi del R.R.4/2006: mc 9);

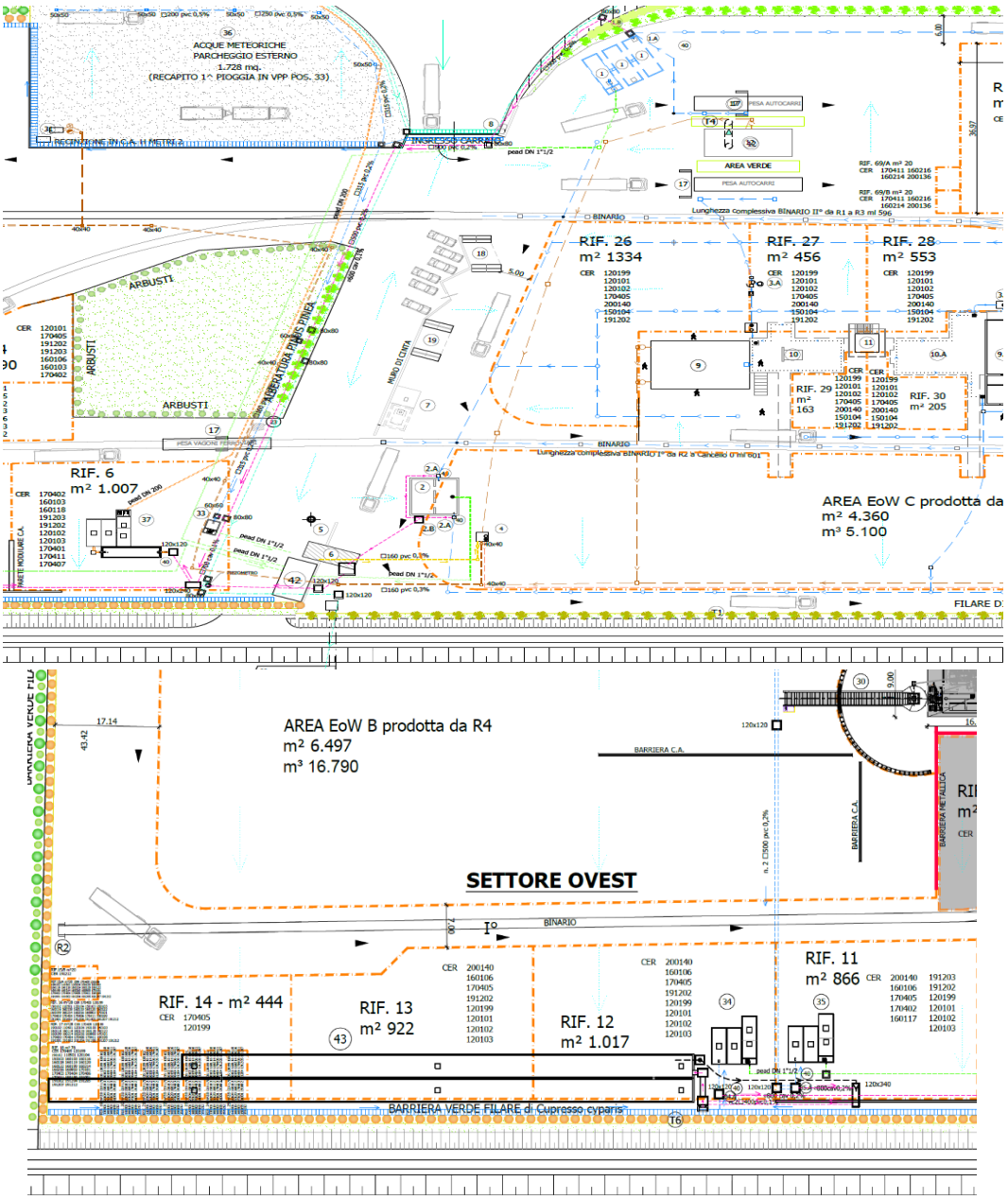

- L'impianto di trattamento acque di prima pioggia, denominato 35, al servizio delle superfici del "Piazzale Nord ampliamento", ha le seguenti caratteristiche:

- la potenzialità è per un'area pari a 20.400 mq. Attualmente l'area è pari a 18.137 mq;
- manufatto scolmatore all'ingresso dell'impianto con piastra magnetica al neodimio e griglia filtrante;
- n. 3 vasche di accumulo acque di prima pioggia (volume totale mc 102; volume minimo richiesto ai sensi del R.R.4/2006:mc 87).

- L'impianto di trattamento acque di prima pioggia, denominato 34, al servizio delle superfici del "Piazzale Sud ampliamento" ha le seguenti caratteristiche:

- la potenzialità è per un'area pari a 20.400 mq. Attualmente l'area è pari a 17.427 mq;
- manufatto scolmatore all'ingresso dell'impianto con piastra magnetica al neodimio e griglia filtrante;
- n. 3 vasche di accumulo acque di prima pioggia (volume totale mc 102; volume minimo richiesto ai sensi del R.R. 4/2006: mc 91).

- In tutti gli impianti di trattamento acque di prima pioggia piastra magnetica al neodimio e griglia filtrante hanno la funzione di "captare i residui di micro particelle ferrose –

metalliche", "evitando di arrivare nelle vasche di 1° pioggia o di essere deviate con le acque di 2° pioggia": la percentuale di abbattimento "viene stimata nel 85- 90% delle particelle ferrose indisciolte".

- L'insediamento di cui trattasi dà luogo ad uno scarico in corso d'acqua superficiale di reflui rientranti nella categoria "acque di seconda pioggia", ai sensi dell'art. 2 del R.R. n. 4/06;

- Le acque di seconda poggia in uscita dagli impianti di trattamento acque di prima pioggia sono inviate ad un sistema di vasche volano, denominato 37 ed è costituito da:

- pozzetto con piastra magnetica al neodimio e griglia filtrante;
- vasca da 51 mc con filtro a coalescenza GN 100;
- n. 3 vasche da 100 mc totali;
- pompa con portata massima di 360 mc/h e portata di funzionamento di 216 mc/h.

- Le acque reflue in uscita dal sistema di vasche volano, denominato 37, sono inviate ad una "vasca di fitodepurazione", impermeabilizzata con HDPE, di 365 mc.

- Qualora la portata delle acque di seconda pioggia superi la portata della pompa del sistema 37 le acque di seconda pioggia sono inviate ad una vasca d'invaso, denominata 43, avente un volume di 1500 mc, costituita da tubi scatolari e dimensionata per una pioggia con tempo di ritorno di 10 anni.

- Il corso d'acqua recettore dello scarico, canale Cavata, è collegato alla rete consortile;

2. Prescrizioni

a. comunicazione dell'attivazione dello scarico alla Provincia;
b. accessibilità e manutenzione e controllo della funzionalità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo del punto assunto per la misurazione, denominato "pozzetto di campionamento acque di seconda pioggia" nella "Planimetria generale integrata rifiuti – Acque Tav 1 Studio Santi 30/08/2021", parte integrante e sostanziale del presente atto e posto a monte dell'impianto di fitodepurazione;

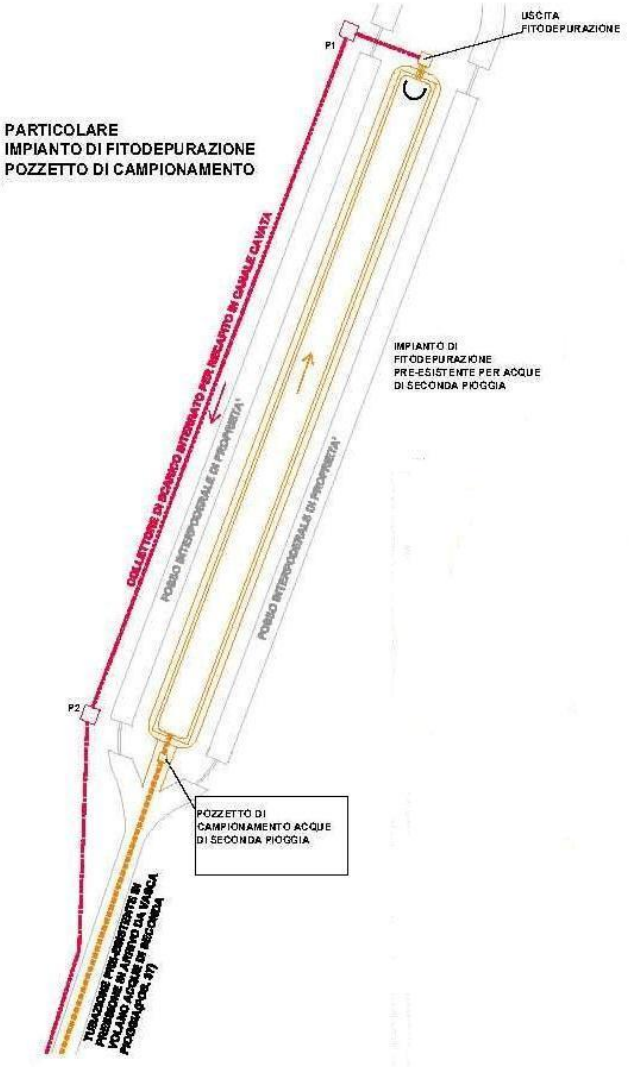

c. manutenzione e controllo della funzionalità del contaore di funzionamento delle pompe di sollevamento delle vasche volano; sull'apposito quaderno di esercizio impianto dovranno essere trascritte settimanalmente le ore di funzionamento;
d. manutenzione e controllo della funzionalità del sistema di allarme (con lampeggiante) posto sugli organi in movimento relativi a sollevamento delle vasche volano, allo scopo di comunicare, in tempo reale, la fermata per guasti, ecc..., al personale incaricato della gestione dell'impianto;
e. comunicazione preventiva di qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione o all'eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nonché di tutti gli elementi che possano in futuro incidere sulla presente autorizzazione;
f. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06;
g. adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi;
h. divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento rispetto a quanto dichiarato e comunque ai valori limite di emissione di cui alla presente autorizzazione;

i. immediata comunicazione all'autorità competente al controllo di eventuali anomalie dell'impianto;
j. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
k. lo smaltimento dei materiali derivanti dalle operazioni di cui alle precedenti prescrizioni, dovrà avvenire congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta e conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 152/06;
l. controllo con la frequenza indicata nel Piano di monitoraggio ambientale delle acque di seconda pioggia che comprenda i parametri dell'elenco B. Il personale addetto al prelievo dovrà essere idoneamente formato per il campionamento di tipo ambientale, il quale dovrà essere effettuato secondo le METODICHE di campionamento, di conservazione e trasporto del campione contenute nel manuale IRSA "Metodi Analitici per le Acque" (ISBN 88-448-0083-7);
m. presentazione, ogni tre anni dalla data di notifica del presente atto al Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile della Provincia di Mantova di una relazione sullo stato di funzionalità dell'impianto che comprenda l'elaborazione commentata dei dati desunti dai certificati analitici periodici di cui alla prescrizione precedente, delle acque in uscita dall'impianto acque di seconda pioggia e le operazioni di manutenzione/sostituzione effettuate sullo stesso.

Lo scarico, denominato "pozzetto di campionamento acque di seconda pioggia" nella "Planimetria generale integrata rifiuti – Acque Tav 1 Studio Santi 30/08/2021" dovrà rispettare i valori limite di emissione per scarichi in corpo idrico superficiale previsti per tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 compreso il parametro n. 51 "saggio di tossicità acuta"; come indicato dalla nota 5 della Tabella 3 dell'Allegato 5, il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

I Servizi competenti effettueranno i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e le successive analisi dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione di Legge, con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione.

via P. Amedeo n. 30
46100 Mantova
tel. 0376/204428
fax 0376/366956
provinciadimantova@legalmail.it
www.provincia.mantova.it

Area Tutela e Valorizzazione
dell'Ambiente
Servizio Inquinamento
e Rifiuti - SIN - AIA

provincia di mantova

Mantova, 20/10/2021

Al Legale Rappresentante
Ditta BANDINELLI S.p.A.
Via Valli, 36 - Loc. Belforte
46010 Marcaria
bandinelli@altrapec.com

e p.c. Al Sindaco del Comune di Marcaria
Via Crispi, 81
46010 Marcaria
marcaria.mn@legalmail.it

Al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione Medica
ATS Val Padana
Via Dei Toscani n. 1
46100 - Mantova (MN)
protocollo@pec.ats-valpadana.it

Al Direttore
dell'Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito"
della Provincia di Mantova
Piazza Sordello, 43
atomantova@legalmail.it

Al Direttore dell'ARPA Dipartimento di Mantova
Viale Risorgimento, 43
46100 MANTOVA
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Ditta BANDINELLI S.p.A. – Rinnovo con variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., di cui alla l'Atto del Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente n. PD/1095 del 17/09/2021, dell'impianto sito in comune di Marcaria, Via Virgilio n. 2.
Comunicazione.

Con riferimento alla vostra nota, agli atti provinciali prot. n. 53237 del 15/10/2021, con la quale è stata consegnata la garanzia finanziaria conforme alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461, così come prescritto dall'Atto del Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente n. PD/1095 del 17/09/2021 e con la quale è stato chiesto lo svincolo della precedente garanzia n.1/60659/96/761211234.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della garanzia fidejussoria consegnata con prot. 53267 del 15/10/2021: Polizza n. 1/60659/96/183458219

del 07/10/2021; emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Bologna in Via Stalingrado n. 45, a mezzo della propria Agenzia con sede a Mantova (codice agenzia 60659), sottoscritta dalla procuratrice speciale della medesima agenzia, la Sig.ra Lucia Buttini e dal legale rappresentante della Ditta BANDINELLI, e prestata a fronte dell'autorizzazione citata in oggetto.

Per quanto sopra, Nulla Osta all'esercizio dell'impianto in oggetto, fatto salvo gli eventuali ulteriori adempimenti di legge non disciplinati dall'autorizzazione di cui si tratta.

Inoltre, si comunica che lo svincolo, da parte di questa Amministrazione, della precedente garanzia n.1/60659/96/761211234, è subordinato alla consegna della seguente documentazione:

1-relazione fotografica dettagliata dell'attuale impianto che attesti lo stato dei luoghi, ossia si chiede di relazionare in merito a tutte le aree in cui la Ditta BANDINELLI S.p.A., ha svolto l'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti, dando evidenza anche del buono stato di conservazione della pavimentazione, della presenza di cordolatura su tutto il perimetro dell'area di trattamento rifiuto, dell'integrità della recinzione perimetrale e dei portoni d'ingresso. Si chiede di localizzare le fotografie su una planimetria indicando anche la direzione verso la quale è stata scattata la foto, ossia riportando il cono ottico;

2-autocertificazione di assenza di danni ambientali, attestante che la Società nel periodo di esercizio non ha arrecato danni all'ambiente.

Tutto ciò considerato, si sottolinea che, lo svincolo della garanzia, n.1/60659/96/761211234, potrà avvenire solo dopo aver ricevuto e valutato la documentazione sopra richiesta.

La sua opinione è per noi preziosa. Si informa che collegandosi a questo link: https://forms.gle/ST5cTgF12YLEo7E29 è possibile partecipare, in forma anonima e nel rispetto della privacy, ad un questionario di pochi minuti per rilevare il livello di soddisfazione da parte degli utenti relativamente al nostro Servizio.
Nota importante: agli utenti verrà chiesto di eseguire l'accesso con il proprio account google per partecipare al sondaggio, ma i nomi utente non verranno registrati.
Per il presente questionario sono state utilizzate le funzionalità di Google e per le policy di google relative alla privacy e in particolare alla raccolta di dati, si rimanda al seguente indirizzo: https://policies.google.com/privacy?hl=it&fg=1#infocollect

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA
Dr. Giampaolo Galeazzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

Responsabile del Procedimento: Dott. Giampaolo Galeazzi
Referente Provinciale per l'istruttoria: Ing. Nora Pini: tel. 0376/204494